SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. **458.**

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni di funzioni, compiti e risorse finanziarie in materia di agricoltura;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni di coordinamento delle attività di controllo e di attuazione del suddetto regolamento (CE) n. 2815/98, applicabile a partire dal 1° aprile 1999 e fino al 31 ottobre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 5 agosto 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Coordinamento

1. Ai fini del coordinamento delle attività di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, il codice di identificazione alfanumerica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento degli oli extra vergini e vergini di oliva.

2. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al presente articolo devono essere comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni.

3. Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Art. 2.

Comunicazioni

1. L'organismo pagatore, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni, comunica mensilmente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quantità di olive di provenienza da Paesi terzi sulle quali è stata accesa la cauzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio 1991, nonché le quantità di olive provenienti dagli Stati membri della Comunità nel quadro della gestione del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva.

2. L'organismo pagatore di cui al comma 1, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto alla produzione, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il numero delle domande di aiuto presentate da produttori di olive di altri Paesi membri, con l'indicazione delle relative quantità di olive molite e di olio ottenuto nei frantoi ubicati in Italia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Il regolamento (CE) n. 2815/98 è pubblicato in GUCE n. 354 del 30 dicembre 1998.

Note alla premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25:

«Art. 11. — 1. All'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché dei regolamenti comunitari”».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2815/98 è il seguente:

«Art. 4. — L'“olio extra vergine di oliva” e l'“olio di oliva vergine” la cui origine è designata conformemente all'art. 3, paragrafo 2, sono condizionati in un'impresa all'uopo riconosciuta dallo Stato membro interessato. Il riconoscimento è concesso dallo Stato membro interessato, sul territorio nel quale sono situati gli impianti di condizionamento.

2. Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che:

dispongono di impianti di condizionamento;

s'impegnano ad effettuare un controllo documentario e un immagazzinamento separato che consentano, con soddisfazione dello Stato membro interessato, di accertare la provenienza degli oli con designazione dell'origine e, se del caso, dei componenti dei tagli di olio d'oliva con designazione dell'origine;

accettano di essere soggette ai controlli previsti in applicazione del presente regolamento.

3. L'imballaggio o l'etichetta apposta su di esso riportano l'identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, pubblicato in GUCE n. 158 dell'8 luglio 1995, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il limite al numero di organismi pagatori riconosciuti da ciascun Stato membro ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 dovrà essere determinato da ciascuno Stato membro dopo aver consultato la Commissione. La Commissione può far presente, in particolare, qualsiasi ostacolo che questo numero comporti per il rispetto del termine di cui all'art. 5, paragrafo 2 di detto regolamento e per la trasparenza dei controlli sulle operazioni del Fondo. La Commissione informa il comitato del Fondo sugli organismi pagatori riconosciuti negli Stati membri.

2. Per ciascun organismo pagatore, lo Stato membro informa la Commissione circa l'autorità o le autorità che rilasciano e revocano il riconoscimento, e che stabiliscono il termine entro cui debbono essere apportati gli adeguamenti necessari ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 729/70 (“autorità competente”)».

— Il regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio 1991 detta norme per le importazioni di olive nella Comunità ed è pubblicato in GUCE n. 12 del 17 gennaio 1991.

99G0529

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 ottobre 1999, n. **459.**

Regolamento recante norme concernenti i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo delle navi della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 31 maggio 1943, n. 656, relativo alla classificazione del naviglio della Marina militare;

Visto il codice della navigazione approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e successive modificazioni, sull'ordinamento dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, e successive modificazioni, che approva il regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 ratificata con legge del 2 dicembre 1994, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, che approva il regolamento di disciplina militare;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il «Riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate»;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Considerata la necessità di apportare modifiche al regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare, rispondenti alle mutate esigenze di detto servizio;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. U.L. 1579/D-VIII-25 del 7 giugno 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Generalità

1. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento stabiliscono i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono le attribuzioni, i doveri e le responsabilità del personale imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare.

3. Nel presente regolamento per unità navale si intende la nave secondo le norme nazionali ed internazionali di diritto marittimo.

Art. 2.

Area di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a:

a) tutte le navi della Marina militare, qualunque sia la loro posizione marittima, eccezione fatta per quelle in disarmo, il cui personale è considerato come destinato a terra;

b) personale militare e personale civile, anche non appartenente all'Amministrazione della difesa, imbarcato, di passaggio, accasermato o comunque presente a bordo delle unità navali della Marina militare;

c) equipaggi militari e civili militarizzati delle navi mercantili impiegate a scopi militari, noleggiate, requisite o catturate;

d) personale comunque imbarcato in base ad accordi internazionali.

Art. 3.

Autorità preposta all'organizzazione dello strumento navale

1. Il capo di Stato maggiore della Marina stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto conto delle direttive di carattere generale in materia ordinativa impartite dal capo di Stato maggiore della Difesa.

2. Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della squadra navale o dei comandi militari marittimi autonomi o del comando subacqueo incursori.

3. Due o più navi possono essere costituite in gruppo, squadriglie, flottiglie, divisione, ricomprese nella locuzione «reparto navale».

4. Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e l'esecuzione delle operazioni nonché il conferimento delle relative attribuzioni e responsabilità di comando sono contenute nell'apposita regolamentazione di Forza armata.

Art. 4.

Doveri del personale imbarcato

1. Il personale imbarcato è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle relative disposizioni applicative, nonché degli ordini emanati dal comando della nave e dai comandi sovraordinati.

2. Il personale militare assegnato permanentemente all'unità navale, nell'espletamento dei compiti attribuiti, ha il dovere di concorrere al miglioramento dell'efficienza del mezzo navale anche attraverso un'attività propositiva che consenta il migliore utilizzo delle apparecchiature di bordo e la più efficace applicazione delle norme vigenti.

3. I doveri di obbedienza e i doveri inerenti al rapporto di subordinazione tra militari continuano a sussistere anche se la nave su cui il personale è imbarcato sia perduta o catturata, fino a quando lo Stato maggiore e l'equipaggio vengano disciolti per ordini superiori.

Art. 5.

Responsabilità e compiti del comandante in capo della squadra navale

1. Il comandante in capo della squadra navale:

a) dipende organicamente dal capo di Stato maggiore della Marina;

b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte le informazioni riflettenti l'organizzazione generale dei vari servizi della forza navale ed il grado di efficienza delle navi che la compongono, nonché tutte le disposizioni e le norme di massima impartite;

c) è responsabile, in via continuativa, dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle forze dipendenti nel quadro dei criteri, direttive, norme e programmi emanati dal capo di Stato maggiore della Marina; stabilisce i programmi annuali, emana le corrispondenti direttive e ne esercita il controllo;

d) propone al capo di Stato maggiore della Marina o, in caso di urgente necessità, effettua, varianti alla composizione della struttura d'impiego delle forze navali dipendenti, in relazione alle missioni da compiere; non ha lo stesso obbligo quando le varianti siano effettuate per esercitazioni;

e) effettua, direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di efficienza operativa delle singole navi;

f) riferisce al capo di Stato maggiore della Marina, con la prescritta periodicità, e comunque quando necessario, sull'efficienza delle forze, sulle avarie verificatesi e sui risultati raggiunti nelle esercitazioni;

g) emana le disposizioni e le direttive particolari che assicurano unità di dottrina e di indirizzo nella preparazione delle forze; lascia a ciascun comandante la possibilità di esplicare la propria iniziativa nell'ambito delle previste attribuzioni, compiti e responsabilità.

Art. 6.

Responsabilità e compiti del comandante di reparto navale

1. Il comandante di reparto navale:

a) dipende direttamente dall'autorità gerarchica sovraordinata;

b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte le informazioni riflettenti l'organizzazione generale della forza navale dipendente ed il grado di efficienza delle navi che la compongono, nonché tutte le disposizioni e le norme di massima impartite;

c) è responsabile dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle forze dipendenti, concorre alla definizione dei programmi annuali e, se necessario o richiesto, emana le corrispondenti direttive integrative; esercita il controllo dell'attività svolta;

d) effettua direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di efficienza operativa delle singole navi;

e) riferisce all'autorità sovraordinata, con la prescritta periodicità, e comunque quando si verifichino eventi significativi, sull'efficienza delle forze in merito alle avarie verificatesi ed ai risultati raggiunti nelle esercitazioni;

f) emana le disposizioni e le direttive particolari che assicurano unità di indirizzo nella preparazione delle forze, lasciando a ciascun comandante subordinato i necessari margini di autonomia.

Art. 7.

Responsabilità e compiti del comandante di nave

1. Il comandante di nave:

a) rappresenta la nave;

b) ha la responsabilità:

1) dell'esercizio del comando navale e di quanto previsto dal codice della navigazione e da altra legislazione vigente per i comandanti di navi da guerra;

2) dell'organizzazione, dell'impiego e della direzione del personale dipendente;

3) dell'efficienza e della sicurezza della nave;

4) della conduzione della nave e del suo funzionamento;

5) dell'interpretazione e dell'applicazione degli ordini, delle disposizioni e delle norme di legge o di regolamento che interessino direttamente o indirettamente la nave ed il personale imbarcato;

6) degli archivi e della corrispondenza ufficiale della nave, della tutela del segreto;

7) dell'esercizio della necessaria azione di indirizzo e di vigilanza sul regolare andamento dell'amministrazione della nave;

8) della gestione amministrativa della cassa di bordo sulle navi ove tali compiti non siano affidati ad ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo;

9) dell'addestramento tecnico-professionale e generale dello stato maggiore e dell'equipaggio;

c) per gli aspetti disciplinari ha su tutto il personale militare imbarcato l'autorità conferita, quale comandante di Corpo, dai regolamenti vigenti. Sui civili destinati a bordo esercita le funzioni di capo ufficio. Esercita le funzioni di polizia giudiziaria indicate dall'art. 301 del codice penale militare di pace;

d) provvede ad assegnare gli incarichi agli ufficiali ed al personale imbarcato, quando gli incarichi stessi non siano definiti nel dispaccio di assegnazione alla destinazione; allorché intervengano valutazioni di idoneità per l'assolvimento di uno specifico compito, avanza motivate proposte di revoca e, in caso di urgenza, ha la facoltà di sostituire nell'incarico il soggetto inidoneo in attesa delle superiori determinazioni;

e) mantiene vivi nel personale i doveri e gli impegni assunti con il giuramento;

f) agisce di sua iniziativa quando attendere o chiedere ordini possa incidere sulla tempestività e sull'efficienza dell'azione;

g) informa tempestivamente l'autorità sovraordinata quando la nave non sia nelle condizioni di eseguire, nei modi e nei tempi previsti, la missione assegnata;

h) sulle navi la cui tabella di armamento non preveda l'assegnazione di un ufficiale del Corpo di commissariato militare marittimo, o in caso di assenza o di impedimento del medesimo, assume le funzioni di ufficiale di stato civile;

i) cura l'istruzione militare, marinaresca e tecnica, lo sviluppo fisico, la cultura, il morale, la salute e l'igiene del personale e si adopera, con i mezzi disponibili,

affinché esso raggiunga nel più breve tempo possibile il miglior grado di efficienza e di addestramento. Pone attenzione, anche attraverso contatti diretti, alle esigenze personali dei componenti lo stato maggiore e l'equipaggio;

l) esige che gli ufficiali dirigano con equilibrio il personale dipendente, si occupino di argomenti di organizzazione, logistica, studino sotto il profilo tecnico-professionale l'utile impiego dei mezzi offensivi e difensivi della nave, si interessino preventivamente delle condizioni militari, politiche e commerciali dei Paesi di previsto scalo.

Art. 8.

Responsabilità e compiti degli ufficiali

1. Gli ufficiali rappresentano nel loro insieme lo stato maggiore della nave.

2. Ogni ufficiale imbarcato ha autorità disciplinare e di impiego sui militari posti alle sue dipendenze nell'ambito del reparto o servizio di appartenenza o del servizio giornaliero, nonché su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda gli obblighi di carattere generale.

3. L'ufficiale, responsabile dell'esecuzione dei compiti, attività o esercitazioni che richiedono il concorso, anche temporaneo, di altri reparti o servizi, esercita, per tutta la durata dell'incarico, la direzione del personale comunque assegnato.

4. Ai soli fini disciplinari agli ufficiali che a bordo rivestano l'incarico di comandante in seconda o ufficiale in seconda o di capo reparto o, sulle unità navali organizzate per servizi, di capo servizio sono attribuite le funzioni di «comandande di reparto».

5. Tutti gli ufficiali devono:

a) conoscere nel più breve tempo possibile la sistemazione della nave sulla quale sono imbarcati, in particolare per quanto ha relazione con il servizio di sicurezza;

b) prendere conoscenza di tutti i regolamenti, delle norme di impiego, delle circolari e delle prescrizioni, disposizioni e consegne che riguardano i propri compiti, attribuzioni e doveri;

c) curare che il personale dipendente esegua con efficienza i lavori, le esercitazioni e i servizi di guardia, nel rispetto delle norme di sicurezza, non tralasciando alcuna occasione per migliorarne le qualità militari, professionali, intellettuali ed etiche;

d) concorrere allo sviluppo degli studi che si riferiscono al miglior impiego del personale e del materiale;

e) curare, ciascuno per la parte di propria competenza, il corretto impiego e l'efficienza dei sistemi, apparecchiature ed impianti e sentirsi altresì responsabili del buon uso delle sistemazioni, apparecchiature ed arredi di interesse o uso generale.

Art. 9.

Responsabilità e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai

1. I sottufficiali ed i marinai costituiscono l'equipaggio di una nave.

2. Tale personale deve:

a) conoscere i compiti inerenti la propria destinazione e gli incarichi assegnati nonché le attribuzioni ed i doveri a ciascuno di essi correlati;

b) conoscere la configurazione della struttura generale della nave, la denominazione e la posizione dei singoli locali e la configurazione e gli allestimenti dei locali di interesse della propria destinazione e di quelli nei quali vive ed è chiamato ad operare;

c) conoscere i sistemi ed apparati del cui impiego ed efficienza è responsabile secondo le diverse attribuzioni, nonché le disposizioni di servizio relative al corretto e più efficace uso degli stessi;

d) avere la massima cura della pulizia e del buon assetto dei locali assegnati, della conservazione del materiale; deve riferire immediatamente al diretto superiore in merito a qualunque danno o perdita di materiale con l'indicazione delle cause reali o presunte che hanno provocato l'evento e delle eventuali, correlate responsabilità di terzi.

Art. 10.

Responsabilità e compiti specifici dei sottufficiali

1. I sottufficiali costituiscono l'elemento di raccordo tra lo stato maggiore della nave ed i marinai.

2. I sottufficiali secondo le attribuzioni e le responsabilità previste per i vari ruoli dalle norme vigenti in materia:

a) esercitano sui propri dipendenti una sorveglianza assidua, per mantenere l'ordine e la disciplina, per guidarli ed istruirli nei loro compiti;

b) curano e sono responsabili dell'espletamento del compito corrispondente all'incarico loro assegnato e di tutto quanto riguarda l'impiego del personale e del materiale, sia nel servizio giornaliero sia nel reparto o, quando previsto, nel servizio cui sono assegnati;

c) concorrono all'educazione e all'istruzione dei sottufficiali più giovani e dei marinai;

d) reprimono le lievi mancanze e le omissioni con la sanzione del richiamo; fanno rapporto al superiore diretto o all'ufficiale del pertinente servizio giornaliero se la mancanza è commessa in tale ambito;

e) curano la buona conservazione e lo stato di piena efficienza del materiale e la pulizia dei locali a loro affidati rispondendone agli ufficiali o sottufficiali dai quali dipendono;

f) guidano il personale dipendente nell'impiego e nella manutenzione delle armi, dei macchinari, degli apparati e del materiale di competenza;

g) riferiscono ai diretti superiori sulle necessità e gli inconvenienti del servizio al quale sono assegnati;

h) possono dare di loro iniziativa quegli ordini che sono in armonia con le disposizioni e con le direttive dei superiori; provocano gli ordini che esulano dalla propria facoltà decisionale;

i) hanno autorità funzionale sui sottufficiali meno anziani, sui marinai per tutti i compiti inerenti al proprio incarico ed hanno l'autorità conferita dal regolamento di disciplina su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda i doveri e gli obblighi di carattere generale.

3. I sottufficiali, per tener conto delle particolari esigenze dell'ambiente di vita e di lavoro a bordo delle unità navali, sono tenuti a fornire prestazioni di natura manuale oltre a quelle proprie della professionalità posseduta. Le modalità d'impiego in tali mansioni sono definite con apposite istruzioni aventi a riferimento l'organizzazione di bordo.

Art. 11.
Personale civile

1. Il personale civile, destinato sulle navi della Marina militare ai sensi delle norme vigenti in materia, si attiene alle norme di convivenza generale che regolano la vita di bordo svolgendo, in relazione alle mansioni previste dalla qualifica di appartenenza, il proprio compito con senso del dovere e della responsabilità.

Art. 12.
Disposizioni finali

1. Con istruzioni applicative del presente regolamento emanate dal capo di Stato maggiore della Marina, entro dodici mesi dall'approvazione del presente decreto, sarà stabilita la struttura ordinativa, ed associati compiti ed attribuzioni, relativa alla organizzazione per funzioni delle navi della Marina militare.

2. Il regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare, approvato con il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, rimane in vigore per le navi organizzate per servizi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma, 19 ottobre 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1999
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 133

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente «Ordinamento della regia Marina», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1926, n. 162.

— Il testo del regio decreto 31 maggio 1943, n. 656, concernente «Modificazioni al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1515, sulla classificazione del regio naviglio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1943, n. 171.

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e successive modificazioni, concernente «Ordinamento dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1966 - supplemento ordinario n. 11.

— Il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, e successive modificazioni, reca «Regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare».

— Il testo della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente «Norme di principio sulla disciplina militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203.

— Il testo della legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1994, n. 295.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1986, n. 214.

— Il testo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, supplemento ordinario - serie generale - n. 122.

— Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 24 febbraio 1997, n. 45.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, serie ordinaria, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 301 del codice penale militare è il seguente:

«Art. 301 *(Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare)*. — Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'art. 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nell'ordine seguente:

1° dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;

2° dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 221 del codice di procedura penale.

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei numeri 1° e 2°, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore».

Nota all'art. 12:

— Il titolo del decreto ministeriale 15 febbraio 1971, è riportato in nota alle premesse.

99G0530

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 1999.

Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare, gli articoli 7, 10, 20 e 50;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, e relativo regolamento, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Considerato che occorre procedere alla individuazione dei beni e delle risorse da trasferire anche alle camere di commercio con sede nelle regioni a statuto speciale e province autonome;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata con la conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio;

Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1998, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Franco Bassanini;

Sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'esercizio delle funzioni conferite alle stesse ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

Art. 2.

Personale

1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso gli uffici metrici provinciali alla data di adozione del presente decreto, quale risultante dalla tabella A allegata, nonché quello assegnato agli stessi uffici ed in posizione di comando presso altre amministrazioni, è trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. La dotazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quale risultante dalla tabella A, quadro 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, è ridotta con riferimento ai posti previsti nella medesima tabella A, quadro 3, per gli uffici provinciali metrici.

3. L'equiparazione del personale trasferito alle camere di commercio è effettuata mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche. Le camere di commercio provvedono, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, all'inquadramento nei propri ruoli del personale trasferito nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei profili professionali posseduti. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

4. Il personale degli uffici provinciali metrici, in posizione di comando presso altre amministrazioni alla data di adozione del presente decreto, rimane nella posizione suddetta fino alla scadenza, salvo rinnovi.

5. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le camere di commercio è la seguente:

	Comparto Stato	Comparto enti locali
	—	—
	VIII	VIII
	VII	VII
	VI	VI
Qualifica e livelli	V	V
	IV	IV
	III	III

6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

7. Al personale trasferito è assicurata la posizione retributiva maturata alla data del trasferimento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

Dotazioni tecniche e risorse strumentali

1. Sono trasferite alle camere di commercio le dotazioni tecniche e le risorse strumentali, individuate nei modelli 94 C.G. - inventario, e 96 C.G. - giornale di entrata e uscita, elaborati e tenuti dagli uffici metrici provinciali alla data di adozione del presente decreto.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ciascun ufficio metrico provinciale sono state considerate le somme destinate al loro funzionamento negli anni 1995, 1996 e 1997, nonché per l'anno 1997 le entrate costituite dalle seguenti voci:

a) somme che gli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi versano all'erario per il pagamento dei diritti di saggio e marchio, previsti dalla legge 31 gennaio 1968, n. 46;

b) somme che i fabbricanti metrici versano all'erario per l'ammissione di modello alla verifica prima;

c) somme che gli utenti ed i fabbricanti metrici versano all'erario per la richiesta di verifica a domicilio.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le suddette entrate vanno a compensazione delle risorse da trasferire.

3. Le risorse finanziarie da trasferire sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse camere di commercio entro il 31 gennaio di ciascun anno sulla base dell'allegata tabella B.

4. Ai fini dell'attribuzione alle camere di commercio delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento da parte delle stesse delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali, gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999 sono ridotti per l'importo complessivo corrispondente ai dodicesimi di lire 14.436.186.483, calcolati in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. In applicazione di detto criterio, le risorse da trasferire alle camere di commercio per l'anno medesimo sono valutati, al netto delle entrate di cui al comma 1, in pari dodicesimi di lire 10.448.624.911.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta sono attribuite alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, che all'art. 11, ha statuito, nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'assunzione da parte della regione dei compiti della camera di commercio.

Art. 6.

Immobili sede degli uffici metrici

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio subentrano alle stesse condizioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella titolarità dei contratti locativi degli immobili adibiti ad uso degli uffici metrici provinciali, tranne nei casi in cui le camere stesse abbiano dichiarato di disporre di strutture proprie ovvero in loro possesso.

2. Nei casi in cui gli uffici metrici provinciali risiedano in locali di proprietà dello Stato, la permanenza degli stessi in tali sedi continua alle stesse condizioni fino alla scadenza del provvedimento di concessione in vigore alla data di adozione del presente decreto.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Al fine di evitare interruzioni delle attività istituzionali, il personale trasferito continua ad utilizzare i punzoni in dotazione e ad utilizzare la tessera di riconoscimento di ufficiale di polizia giudiziaria, rilasciata ai sensi della normativa vigente fino a quando le camere di commercio non hanno provveduto, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, alla sostituzione dei punzoni e delle tessere.

Roma, 6 luglio 1999

p. *Il Presidente:* BASSANINI

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICO UFFICI METRICI PROVINCIALI AL 1-3-1999

UFFICI	VII	VI	V	IV	III	II	TOTALE	NOTE
AGRIGENTO	1		1		1		3	
ALESSANDRIA	1						1	
ANCONA	3		1*	1			4+1*	* comandata presso altra amm.ne
AOSTA							0	
AREZZO	1		1*				1+1*	* comandata presso altra amm.ne
ASCOLI PICENO					1		1	
ASTI	1						1	
AVELLINO	2			1			3	
BARI	4				1		5	
BELLUNO							0	
BENEVENTO	2			1	3		6	
BERGAMO	2						2	
BOLOGNA	3						3	
BOLZANO	1		1		1		3	
BRESCIA	2						2	
BRINDISI	1						1	
CAGLIARI	2		1		1		4	
CALTANISSETTA				1			1	
CAMPOBASSO	1						1	
CASERTA	2				2		4	
CATANIA	2		2	1			5	
CATANZARO	1						1	
CHIETI	1						1	
COMO	3	1	1		1		6	
COSENZA	2			1			3	
CREMONA	1	1					2	
CUNEO	2						2	
ENNA	1		1				2	
FERRARA	2						2	
FIRENZE	4	1					5	
FOGGIA	2				1		3	
FORLI'	1						1	
FROSINONE	1		1		1		3	
GENOVA	2		1				3	
GORIZIA	1						1	
GROSSETO	1			1	1		3	
IMPERIA	1						1	
ISERNIA	1				1		2	
L'AQUILA	2		2				4	
LA SPEZIA	1						1	
LATINA	2			1	1		4	

LECCE	1	1	1				3	
LIVORNO	1			1			2	
LUCCA	2		1				3	
MACERATA	2						2	
MANTOVA	1						1	
MASSA CARRARA	1						1	
MATERA	1						1	
MESSINA	2			1	1		4	
MILANO	7	4	1				12	
MODENA	1						1	
NAPOLI	7		1		2		10	
NOVARA	1						1	
NUORO	1						1	
ORISTANO					1		1	
PADOVA	2				1		3	
PALERMO	2		1	1			4	
PARMA	2			1			3	
PAVIA	1			1			2	
PERUGIA	2		1				3	
PESARO	1			1	1		3	
PESCARA	1				1		2	
PIACENZA	1						1	
PISA	1				1		2	
PISTOIA	1						1	
PORDENONE		1					1	
POTENZA	2						2	
RAGUSA	1	1		1			3	
RAVENNA	1			1			2	
REGGIO CALABRIA	3				1		4	
REGGIO EMILIA	1	1					2	
RIETI	1				1		2	
ROMA	9		1		1		11	
ROVIGO	1						1	
SALERNO	2				1		3	
SASSARI	1						1	
SAVONA	1						1	
SIENA	1						1	
SIRACUSA	1			2			3	
SONDRIO	1						1	
TARANTO	1				1		2	
TERAMO	1					1	2	
TERNI	1			1	1		3	
TORINO	3						3	

TRAPANI	1						1	
TRENTO	2						2	
TREVISO	1	1					2	
TRIESTE		1		1			2	
UDINE	2			1			3	
VARESE	3			1			4	
VENEZIA	2				1		3	
VERCELLI	1						1	
VERONA	2				1		3	
VICENZA	2						2	
VITERBO	2		1				3	
TOTALE	155	13	19+2*	22	32	1	242+2*	

TABELLA B

ELENCO RISORSE DA TRASFERIRE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

UFFICIO METRICO	(D) ENTRATE	(C) USCITE	(C)-(D)	IV	V	RISORSE EFFETTIVE (IV+V)
AGRIGENTO	L. 14.345.000	L. 126.850.852	**L. 112.505.852**	L. 112.505.852	-L. 1.038.993	**L. 111.466.859**
ALESSANDRIA	L. 135.462.500	L. 113.533.488	**-L. 21.929.012**			**L. 0**
ANCONA	L. 78.778.750	L. 259.099.465	**L. 180.320.715**	L. 180.320.715	-L. 1.665.264	**L. 178.655.451**
AOSTA	L. 5.757.500	L. 41.175.789	**L. 35.418.289**	L. 35.418.289	-L. 327.088	**L. 35.091.201**
AREZZO	L. 156.600.000	L. 124.249.140	**-L. 32.350.860**			**L. 0**
ASCOLI PICENO	L. 30.332.500	L. 70.793.204	**L. 40.460.704**	L. 40.460.704	-L. 373.655	**L. 40.087.049**
ASTI	L. 15.490.000	L. 70.642.420	**L. 55.152.420**	L. 55.152.420	-L. 509.333	**L. 54.643.087**
AVELLINO	L. 38.585.000	L. 153.947.293	**L. 115.362.293**	L. 115.362.293	-L. 1.065.372	**L. 114.296.920**
BARI	L. 54.433.400	L. 338.956.241	**L. 284.522.841**	L. 284.522.841	-L. 2.627.573	**L. 281.895.269**
BELLUNO	L. 11.937.500	L. 19.927.207	**L. 7.989.707**	L. 7.989.707	-L. 73.785	**L. 7.915.922**
BENEVENTO	L. 25.613.750	L. 254.026.188	**L. 228.412.438**	L. 228.412.438	-L. 2.109.392	**L. 226.303.046**
BERGAMO	L. 46.600.000	L. 164.278.884	**L. 117.678.884**	L. 117.678.884	-L. 1.086.766	**L. 116.592.117**
BOLOGNA	L. 56.793.600	L. 180.946.472	**L. 124.152.872**	L. 124.152.872	-L. 1.146.554	**L. 123.006.318**
BOLZANO	L. 17.600.000	L. 42.567.767	**L. 24.967.767**	L. 24.967.767	-L. 230.578	**L. 24.737.189**
BRESCIA	L. 31.033.841	L. 139.086.215	**L. 108.052.374**	L. 108.052.374	-L. 997.865	**L. 107.054.509**
BRINDISI	L. 14.745.000	L. 106.356.632	**L. 91.611.632**	L. 91.611.632	-L. 846.035	**L. 90.765.597**
CAGLIARI	L. 68.624.100	L. 255.342.321	**L. 186.718.221**	L. 186.718.221	-L. 1.724.346	**L. 184.993.875**
CALTANISSETTA	L. 8.290.000	L. 61.213.853	**L. 52.923.853**	L. 52.923.853	-L. 488.753	**L. 52.435.100**
CAMPOBASSO	L. 22.912.100	L. 111.551.263	**L. 88.639.163**	L. 88.639.163	-L. 818.584	**L. 87.820.579**
CASERTA	L. 66.789.450	L. 223.468.727	**L. 156.679.277**	L. 156.679.277	-L. 1.446.935	**L. 155.232.341**
CATANIA	L. 21.425.000	L. 206.578.780	**L. 185.153.780**	L. 185.153.780	-L. 1.709.898	**L. 183.443.882**
CATANZARO	L. 18.004.000	L. 90.957.892	**L. 72.953.892**	L. 72.953.892	-L. 673.730	**L. 72.280.161**
CHIETI	L. 16.956.000	L. 82.745.036	**L. 65.789.036**	L. 65.789.036	-L. 607.563	**L. 65.181.474**
COMO	L. 32.623.700	L. 269.600.856	**L. 236.977.156**	L. 236.977.156	-L. 2.188.488	**L. 234.788.668**
COSENZA	L. 20.160.300	L. 194.455.087	**L. 174.294.787**	L. 174.294.787	-L. 1.609.615	**L. 172.685.172**
CREMONA	L. 25.052.800	L. 105.360.023	**L. 80.307.223**	L. 80.307.223	-L. 741.638	**L. 79.565.585**
CUNEO	L. 57.210.000	L. 158.372.911	**L. 101.162.911**	L. 101.162.911	-L. 934.241	**L. 100.228.670**
ENNA	L. 7.200.000	L. 106.331.613	**L. 99.131.613**	L. 99.131.613	-L. 915.482	**L. 98.216.131**
FERRARA	L. 37.917.500	L. 150.327.494	**L. 112.409.994**	L. 112.409.994	-L. 1.038.108	**L. 111.371.886**
FIRENZE	L. 142.858.400	L. 269.147.448	**L. 126.289.048**	L. 126.289.048	-L. 1.166.281	**L. 125.122.767**
FOGGIA	L. 30.212.500	L. 171.080.607	**L. 140.868.107**	L. 140.868.107	-L. 1.300.919	**L. 139.567.188**
FORLI'	L. 33.992.900	L. 117.678.475	**L. 83.685.575**	L. 83.685.575	-L. 772.838	**L. 82.912.737**
FROSINONE	L. 36.570.000	L. 160.216.204	**L. 123.646.204**	L. 123.646.204	-L. 1.141.875	**L. 122.504.329**
GENOVA	L. 30.622.800	L. 124.586.286	**L. 93.963.486**	L. 93.963.486	-L. 867.754	**L. 93.095.732**
GORIZIA	L. 10.237.500	L. 62.876.016	**L. 52.638.516**	L. 52.638.516	-L. 486.117	**L. 52.152.399**
GROSSETO	L. 41.596.800	L. 148.073.825	**L. 106.477.025**	L. 106.477.025	-L. 983.317	**L. 105.493.708**
IMPERIA	L. 26.901.000	L. 65.057.695	**L. 38.156.695**	L. 38.156.695	-L. 352.378	**L. 37.804.317**

ISERNIA	L. 7.582.000	L. 92.995.191	L. 85.413.191	L. 85.413.191	-L. 788.792	L. 84.624.399
L'AQUILA	L. 37.691.450	L. 153.383.868	L. 115.692.418	L. 115.692.418	-L. 1.068.421	L. 114.623.997
LA SPEZIA	L. 8.690.000	L. 99.507.777	L. 90.817.777	L. 90.817.777	-L. 838.704	L. 89.979.074
LATINA	L. 84.606.000	L. 239.394.871	L. 154.788.871	L. 154.788.871	-L. 1.429.477	L. 153.359.394
LECCE	L. 13.567.918	L. 170.180.233	L. 156.612.315	L. 156.612.315	-L. 1.446.317	L. 155.165.998
LIVORNO	L. 20.651.500	L. 154.663.076	L. 134.011.576	L. 134.011.576	-L. 1.237.599	L. 132.773.977
LUCCA	L. 20.651.500	L. 213.185.578	L. 192.534.078	L. 192.534.078	-L. 1.778.055	L. 190.756.023
MACERATA	L. 49.156.800	L. 148.976.637	L. 99.819.837	L. 99.819.837	-L. 921.838	L. 98.898.000
MANTOVA	L. 36.157.500	L. 86.917.306	L. 50.759.806	L. 50.759.806	-L. 468.768	L. 50.291.039
MASSA CARRARA	L. 20.266.300	L. 66.487.483	L. 46.221.183	L. 46.221.183	-L. 426.853	L. 45.794.330
MATERA	L. 12.110.000	L. 97.895.876	L. 85.785.876	L. 85.785.876	-L. 792.234	L. 84.993.643
MESSINA	L. 24.940.000	L. 178.165.313	L. 153.225.313	L. 153.225.313	-L. 1.415.038	L. 151.810.275
MILANO	L. 188.644.900	L. 693.188.862	L. 504.543.962	L. 504.543.962	-L. 4.659.471	L. 499.884.491
MODENA	L. 57.472.920	L. 114.587.331	L. 57.114.411	L. 57.114.411	-L. 527.452	L. 56.586.959
NAPOLI	L. 104.531.300	L. 422.103.087	L. 317.571.787	L. 317.571.787	-L. 2.932.780	L. 314.639.007
NOVARA	L. 69.797.500	L. 128.151.589	L. 58.354.089	L. 58.354.089	-L. 538.901	L. 57.815.188
NUORO	L. 21.162.500	L. 81.834.192	L. 60.671.692	L. 60.671.692	-L. 560.304	L. 60.111.388
ORISTANO	L. 18.689.600	L. 86.702.640	L. 68.013.040	L. 68.013.040	-L. 628.101	L. 67.384.939
PADOVA	L. 70.205.300	L. 194.009.773	L. 123.804.473	L. 123.804.473	-L. 1.143.336	L. 122.661.137
PALERMO	L. 16.655.000	L. 217.747.497	L. 201.092.497	L. 201.092.497	-L. 1.857.092	L. 199.235.405
PARMA	L. 48.052.500	L. 176.393.429	L. 128.340.929	L. 128.340.929	-L. 1.185.230	L. 127.155.699
PAVIA	L. 22.843.500	L. 124.915.569	L. 102.072.069	L. 102.072.069	-L. 942.637	L. 101.129.432
PERUGIA	L. 69.674.000	L. 218.947.694	L. 149.273.694	L. 149.273.694	-L. 1.378.545	L. 147.895.149
PESARO	L. 28.380.400	L. 137.798.871	L. 109.418.471	L. 109.418.471	-L. 1.010.481	L. 108.407.989
PESCARA	L. 6.181.500	L. 93.153.187	L. 86.971.687	L. 86.971.687	-L. 803.185	L. 86.168.502
PIACENZA	L. 30.417.500	L. 73.338.815	L. 42.921.315	L. 42.921.315	-L. 396.379	L. 42.524.936
PISA	L. 20.500.000	L. 96.540.350	L. 76.040.350	L. 76.040.350	-L. 702.234	L. 75.338.116
PISTOIA	L. 24.995.600	L. 81.208.810	L. 56.213.210	L. 56.213.210	-L. 519.130	L. 55.694.081
PORDENONE	L. 22.885.000	L. 63.963.044	L. 41.078.044	L. 41.078.044	-L. 379.356	L. 40.698.688
POTENZA	L. 16.475.000	L. 113.924.338	L. 97.449.338	L. 97.449.338	-L. 899.946	L. 96.549.392
RAGUSA	L. 37.615.000	L. 153.268.791	L. 115.653.791	L. 115.653.791	-L. 1.068.064	L. 114.585.726
RAVENNA	L. 41.640.000	L. 70.870.005	L. 29.230.005	L. 29.230.005	-L. 269.940	L. 28.960.066
REGGIO CALABRIA	L. 16.047.120	L. 160.907.592	L. 144.860.472	L. 144.860.472	-L. 1.337.789	L. 143.522.683
REGGIO EMILIA	L. 38.326.900	L. 106.344.687	L. 68.017.787	L. 68.017.787	-L. 628.145	L. 67.389.642
RIETI	L. 16.309.600	L. 111.898.784	L. 95.589.184	L. 95.589.184	-L. 882.768	L. 94.706.417
ROMA	L. 163.296.728	L. 518.458.922	L. 355.162.194	L. 355.162.194	-L. 3.279.928	L. 351.882.266
ROVIGO	L. 38.495.000	L. 87.599.214	L. 49.104.214	L. 49.104.214	-L. 453.478	L. 48.650.736
SALERNO	L. 51.411.250	L. 175.564.446	L. 124.153.196	L. 124.153.196	-L. 1.146.557	L. 123.006.639

SASSARI	L. 27.815.700	L. 79.279.411	**L. 51.463.711**	L. 51.463.711	-L. 475.268	**L. 50.988.443**
SAVONA	L. 11.214.300	L. 65.808.679	**L. 54.594.379**	L. 54.594.379	-L. 504.180	**L. 54.090.199**
SIENA	L. 17.612.500	L. 106.027.911	**L. 88.415.411**	L. 88.415.411	-L. 816.518	**L. 87.598.893**
SIRACUSA	L. 24.080.000	L. 124.983.255	**L. 100.903.255**	L. 100.903.255	-L. 931.843	**L. 99.971.412**
SONDRIO	L. 15.490.000	L. 65.467.596	**L. 49.977.596**	L. 49.977.596	-L. 461.544	**L. 49.516.052**
TARANTO	L. 27.228.000	L. 103.268.203	**L. 76.040.203**	L. 76.040.203	-L. 702.232	**L. 75.337.971**
TERAMO	L. 27.375.000	L. 70.609.481	**L. 43.234.481**	L. 43.234.481	-L. 399.271	**L. 42.835.210**
TERNI	L. 32.772.000	L. 163.521.140	**L. 130.749.140**	L. 130.749.140	-L. 1.207.470	**L. 129.541.670**
TORINO	L. 108.166.545	L. 273.409.315	**L. 165.242.770**	L. 165.242.770	-L. 1.526.019	**L. 163.716.750**
TRAPANI	L. 9.665.000	L. 87.916.831	**L. 78.251.831**	L. 78.251.831	-L. 722.657	**L. 77.529.175**
TRENTO	L. 29.605.000	L. 130.751.487	**L. 101.146.487**	L. 101.146.487	-L. 934.089	**L. 100.212.397**
TREVISO	L. 57.760.000	L. 157.140.110	**L. 99.380.110**	L. 99.380.110	-L. 917.777	**L. 98.462.333**
TRIESTE	L. 26.005.000	L. 111.054.883	**L. 85.049.883**	L. 85.049.883	-L. 785.437	**L. 84.264.446**
UDINE	L. 49.323.000	L. 162.460.960	**L. 113.137.960**	L. 113.137.960	-L. 1.044.831	**L. 112.093.129**
VARESE	L. 85.053.450	L. 286.057.493	**L. 201.004.043**	L. 201.004.043	-L. 1.856.275	**L. 199.147.768**
VENEZIA	L. 50.028.900	L. 277.356.722	**L. 227.327.822**	L. 227.327.822	-L. 2.099.376	**L. 225.228.446**
VERCELLI	L. 29.860.000	L. 97.840.503	**L. 67.980.503**	L. 67.980.503	-L. 627.801	**L. 67.352.702**
VERONA	L. 71.772.900	L. 196.749.897	**L. 124.976.997**	L. 124.976.997	-L. 1.154.164	**L. 123.822.833**
VICENZA	L. 183.717.500	L. 140.604.745	**-L. 43.112.755**			**L. 0**
VITERBO	L. 35.975.000	L. 189.243.464	**L. 153.268.464**	L. 153.268.464	-L. 1.415.437	**L. 151.853.027**
Totali	L. 3.987.561.572	L. 14.436.186.483	**L. 10.448.624.911**	L. 10.546.017.538	**-L. 97.392.627**	**L. 10.448.624.911**

nota: le uscite (C) sono date dalla media delle spese sostenute nel triennio '95 - '96 - 97 dagli uffici metrici e comprensive degli stipendi del personale

nota 1: nella colonna IV sono riportate le voci della colonna (C)-(D) fatta eccezione per i soli uffici di Alessandria, Arezzo e Vicenza che hanno il valore delle ENTRATE maggiore di quello delle USCITE.

nota 3: l'ammontare del totale della colonna V è stato ridistribuito su ogni ufficio diverso da Alessandria, Arezzo e Vicenza, in base al peso di ciascuno.

99A10459

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Sarzana - ufficio del territorio di La Spezia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI PIEMONTE
VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visti i fax inviati dal servizio di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Sarzana dell'ufficio del territorio di La Spezia in data 23 ottobre 1999, protocollo n. 12567 e in data 25 ottobre 1999, medesimo protocollo, con i quali sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei predetto ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi ad un guasto del sistema informatico;

Valutato che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 23 OTTOBRE 1999

Regione Liguria:

ufficio del territorio di La Spezia, servizio di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 novembre 1999

Il direttore compartimentale: GERBINO

99A10482

DECRETO 3 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Civitavecchia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Viste le note protocollo n. 925 senza data e n. 2358 del 25 novembre 1999, con le quali l'ufficio delle entrate di Civitavecchia ha chiesto il riconoscimento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio a decorrere dal 22 ottobre 1999, motivando, tale richiesta, con le difficoltà derivanti dal passaggio degli atti ed attrezzature dei soppressi uffici del registro e delle imposte dirette, nonché dal processo di definizione ed attribuzione delle competenze tra i settori dell'ufficio delle entrate;

Vista la nota protocollo n. 156940 del 2 dicembre 1999, con la quale il servizio ispettivo di questa direzione regionale, riconosciuta l'eccezionalità dell'evento, esprime parere favorevole al riguardo;

Considerato il protrarsi del periodo di irregolare funzionamento per un periodo superiore a quindici giorni;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Civitavecchia a decorrere dal 22 ottobre 1999.

Con successivo decreto di questa direzione regionale, verrà formalizzato il rimanente periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A10483

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 novembre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Speranza Antonia;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania in data 1° aprile 1996, dalla sig.ra Speranza Antonia, nata a Singen/Hohentwiel (Germania) il 5 aprile 1976 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1999

Il direttore: D'ARI

99A10407

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 novembre 1999.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Misure urgenti per l'esecuzione dei trasporti di transito nel mese di dicembre.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996; il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996; il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997; il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997; il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997; il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998; il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale del 25 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1999 e il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Considerata la situazione di forte disagio dei vettori italiani per la normale prosecuzione dei trasporti di transito sul territorio austriaco e la possibilità di adottare le misure necessarie per eliminare o contenere detto disagio, prevista al comma 6 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 10 novembre 1998.

Decreta:

Art. 1.

1. Tutte le imprese italiane che effettuano autotrasporto di merci in conto proprio o in conto terzi, titolari per il 1999 di un'assegnazione di ecopunti, subiranno una decurtazione del proprio residuo di ecopunti, calcolato al 30 novembre 1999, pari al 20% del totale.

2. Gli ecopunti recuperati a seguito dell'operazione di cui al punto 1 verranno fatti affluire nel conto nazionale.

3. A partire dal 6 dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, gli ecopunti necessari per i transiti attraverso il territorio austriaco effettuati da veicoli pesanti, dotati di regolare ecopiastrina ed appartenenti ad imprese che hanno o che avranno utilizzato per intero la propria assegnazione di ecopunti verranno prelevati dal conto nazionale fino ad esaurimento dello stesso.

Art. 2.

1. I transiti effettuati nel periodo dal 6 dicembre 1999 al 31 dicembre 1999 con ecopunti prelevati dal conto nazionale previsto dall'art. 1, non verranno conteggiati per la determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre dell'anno 2000.

2. A partire dal 6 dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, l'ufficio competente non rilascerà alle imprese di autotrasporto che ne facciano richiesta i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore: RICOZZI

99A10460

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1999.

Modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e definizione del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione 28 ottobre 1999, n. 162/99. (Deliberazione n. 180/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 dicembre 1999;

Premesso che:

l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale individui le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunichi altresì al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete;

l'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che con provvedimento dell'Autorità siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

con delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 62/99, è stato disposto l'avvio di un procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/1999, in tema di attività di importazione ed esportazione di energia elettrica;

con delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 65/99, è stato disposto l'avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione degli atti di competenza dell'Autorità come previsti all'art. 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/1999, in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete nazionale di trasmissione;

i soggetti interessati ad un servizio di vettoriamento internazionale di energia elettrica in importazione per l'anno 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99), come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 172/99), hanno presentato richiesta al gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna dell'energia elettrica o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile;

l'art. 4, comma 4.9, della deliberazione n. 162/99, prevede che «Qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale, risultate compatibili ai sensi del precedente comma 4.7, risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la massima capacità di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 del presente provvedimento e della capacità impegnata da contratti di importazione di energia elettrica già stipulati alla data del 19 febbraio 1997, il gestore della rete di trasmissione nazionale ne informa l'Autorità, gli altri gestori di rete interessati ed i soggetti richiedenti»;

l'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 162/99, prevede che «Nel caso di cui al comma precedente, il gestore della rete di trasmissione nazionale applica il provvedimento concernente modalità e condizioni delle importazioni, che sarà emanato dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999».

l'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, prevede che, con successivo provvedimento, l'Autorità definisca, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, uno specifico corrispettivo applicabile ai vettoriamenti internazionali, a copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione, ad integrazione dei corrispettivi di vettoriamento previsti dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99;

con lettera in data 24 novembre 1999 (protocollo AD/P990098), la società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: gestore della rete di trasmissione nazionale) ha informato l'Autorità che l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale per l'anno 2000, presentate alla data del 22 novembre 1999, risulta incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale limitatamente alle linee di interconnessione con l'estero;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell' energia elettrica;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999;

la deliberazione dell'Autorità n. 162/99;

la deliberazione dell'Autorità n. 172/99;

la comunicazione dell'Autorità 11 novembre 1999 recante modalità applicative della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, recante disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1999, n. 172/99;

il documento per la consultazione «Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» diffuso dall'Autorità in data 28 ottobre 1999 (di seguito: documento per la consultazione);

la delibera dell'Autorità 3 dicembre 1999, n. 179/99, concernente l'esito dell'istruttoria conoscitiva in tema di accertamento della massima capacità di trasporto di energia elettrica in importazione sulle reti di interconnessione con l'estero, avviata dall'Autorità con delibera 14 aprile 1999, n. 43/99;

Considerati gli elementi acquisiti dai soggetti interessati a seguito della diffusione del documento per la consultazione;

Considerato che:

con nota in data 11 ottobre 1999 (protocollo GRTN/P1999000009), il gestore della rete di trasmissione nazionale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ha comunicato all'Autorità che la massima capacità di importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi è pari a 5.400 MW per i mesi da novembre a marzo e pari a 5.000 MW per i mesi da aprile a ottobre, con l'esclusione del mese di agosto dove, per le esigenze di manutenzione programmata degli elementi di rete, tale capacità scende a 2.200 MW, e che la capacità di importazione disponibile per nuovi impegni contrattuali risulta pari a 2.650 MW per il mese di gennaio 2000, a 2.800 MW per i mesi di febbraio, marzo, novembre e dicembre 2000, a 2.400

MW per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2000 e a 400 MW per il mese di agosto 2000;

con nota in data 18 novembre 1999 (prot. A/106) l'Enel S.p.a. ha informato l'Autorità che «non ritiene di poter intraprendere alcuna iniziativa per l'acquisizione di energia elettrica dall'estero, in aggiunta ai contratti pluriennali in vigore, da destinare al mercato vincolato per la completa utilizzazione della quota assegnata a detto mercato»;

nel documento per la consultazione l'Autorità propone il ricorso ad una procedura di asta per l'allocazione della capacità di trasporto sulle linee di interconnessione qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la capacità di trasporto sulle linee di interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero, tenuto conto anche del mercato vincolato, e che nello stesso documento per la consultazione viene affermata l'esigenza di prevedere un limite massimo alla quota della capacità disponibile di interconnessione per il mercato libero che in ogni momento ciascun soggetto può detenere, direttamente o indirettamente, al fine di promuovere la concorrenza tra gli importatori di energia elettrica in Italia;

a seguito della diffusione del documento per la consultazione, le proposte di cui al precedente alinea sono state valutate positivamente dalla maggior parte dei soggetti interessati, anche se la procedura di asta è stata ritenuta più adeguata ad una fase successiva del processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale;

in applicazione della disciplina prevista dall'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99 sono state effettuate sia la scelta del Paese confinante direttamente connesso con la rete di trasmissione nazionale italiana da cui importare l'energia elettrica in Italia, sia l'individuazione del gestore di rete di trasmissione estero che rende disponibile alla frontiera l'energia oggetto del vettoriamento, e che tali opzioni non sono modificabili;

il gestore della rete di trasmissione nazionale sostiene costi per l'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione in esecuzione di contratti di importazione di energia elettrica destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato;

Ritenuto che:

con riferimento a quanto comunicato dall'Enel S.p.a. all'Autorità, nella sopra richiamata nota in data 18 novembre 1999, sia opportuno autorizzare il gestore della rete di trasmissione nazionale ad aumentare la quota della massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero destinata al mercato libero;

ai fini della definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili sulle linee di interconnessione con l'estero insufficienti per il mercato libero, stante l'attuale scarsità di offerta sul mercato libero nazionale, si debbano garantire, pari opportunità nell'accesso all'interconnessione con l'estero per il maggior numero di importatori;

sia di conseguenza opportuno prevedere che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2000 più del 20% della massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione;

sia inoltre opportuno prevedere, con riferimento a ciascuna richiesta presentata alla data del 22 novembre 1999, l'allocazione di una quota non superiore al 15% della massima capacità di trasporto disponibile da ciascun Paese confinante con l'Italia, al fine di permettere al maggior numero di operatori di importare da quei mercati che, presentando i prezzi dell'energia elettrica più competitivi, hanno determinato il maggior numero di richieste di accesso all'interconnessione;

sia di conseguenza opportuno ricorrere alla procedura d'asta solo se a seguito dell'applicazione del limite sopra indicato l'insieme delle richieste non risulti compatibile con la massima capacità di trasporto sull'interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero;

nella quantificazione dello specifico corrispettivo previsto dall'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, come modificata dalla deliberazione n. 172/99, per l'utilizzo di risorse di generazione nazionale a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione, si debba fare riferimento alla differenza tra il valore dell'energia elettrica acquistata, a livello nazionale, dal gestore della rete di trasmissione nazionale per garantire gli impegni contrattuali sull'interconnessione e il valore dell'energia elettrica oggetto di compensazione tra i gestori di rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle regole vigenti per il sistema interconnesso UCTE (Union pour la Coordination du Trasport de l'Electricité) e che tale onere debba riguardare tutti gli impegni contrattuali;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) la deliberazione n. 162/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità per l'ener-

gia elettrica e il gas 11 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;

c) il gestore della rete di trasmissione nazionale è il gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;

d) il vettoriamento internazionale è il servizio di trasporto di energia elettrica da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna con almeno uno di essi stabilito al di fuori del territorio nazionale italiano;

e) l'importazione netta è il saldo tra tutte le transazioni commerciali di energia elettrica in importazione ed esportazione tra ciascun Paese estero e l'Italia, espresso come flusso di potenza;

f) la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero è la massima capacità di trasporto per l'importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi;

g) l'energia elettrica importabile è la massima quantità di energia elettrica che può essere importata in Italia in un dato periodo di tempo compatibilmente, in ciascun momento, con la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero;

h) la massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione è la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero maggiorata delle transazioni commerciali in esportazione, al netto della capacità impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica non ancora scaduti.

Art. 2.

Autorizzazione all'aumento della quota delle importazioni dall'estero destinate al mercato libero

Ai sensi dell'art. 3, comma 3.3, della deliberazione n. 162/99, il gestore della rete di trasmissione nazionale è autorizzato ad aumentare per l'anno 2000 la quota dell'energia elettrica importabile destinata al mercato libero in misura pari alla parte di quota destinata, ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 162/99, al mercato vincolato che si è resa disponibile a seguito della comunicazione inviata all'Autorità dall'Enel S.p.a. con la lettera in data 18 novembre 1999 (prot. A/106).

Art. 3.

Limiti alle importazioni di energia elettrica per l'anno 2000

3.1. Ai fini di quanto previsto ai successivi commi 3.2 e 3.3, le richieste di vettoriamento internazionale presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima società, devono essere considerate congiuntamente.

3.2. Per l'anno 2000 a nessun soggetto è consentito detenere più del 20% della massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione.

3.3. Nel caso in cui l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale, presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, per l'importazione di energia elettrica da un Paese confinante con l'Italia, risulti superiore alla massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione da tale Paese, a nessun soggetto potrà essere allocata una quota di detta capacità superiore al 15%.

3.4. Entro il 10 dicembre 1999 il gestore della rete di trasmissione nazionale comunica ai soggetti richiedenti il vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica che hanno presentato domande ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, i limiti della massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione, di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.3, espressi in MW, distinti per i mesi dell'anno 2000 e precisati anche per ciascun Paese confinante con l'Italia, tenuto conto:

a) dei valori della massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero determinati in applicazione dei criteri di sicurezza adottati dal gestore della rete di trasmissione nazionale e delle capacità delle linee di interconnessione con l'estero, come dichiarate dalle società proprietarie o da coloro che ne hanno la disponibilità ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) della ripartizione della suddetta capacità tra i Paesi confinanti con l'Italia;

c) delle richieste di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99.

Art. 4.

Rettifica delle richieste di vettoriamento internazionale presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99.

4.1. Qualora le richieste di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica in Italia, presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, prevedano programmi orari di immissione di energia elettrica ai confini italiani della rete di trasmissione nazionale comportanti il superamento di almeno uno dei limiti comunicati dal gestore della rete di trasmissione nazionale in ottemperanza a quanto previsto al precedente art. 3, comma 3.4, esse devono essere rettificate per conformarsi ai suddetti limiti.

4.2. Le rettifiche di cui al precedente comma 4.1, comunicate al gestore della rete di trasmissione nazionale, a pena di decadenza, entro il 14 dicembre 1999, potranno comportare:

a) l'eliminazione di punti di consegna all'estero e/o di punti di riconsegna in Italia indicati ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lettere *a)* e *d),* della deliberazione n. 162/99;

b) la variazione, nell'ambito dello stesso Paese di produzione, di punti di consegna all'estero indicati ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 162/99, mantenendo invariati gli elementi indicati ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lettera *b)*, e comma 4.2, lettera *b)* della deliberazione n. 162/99, con riferimento all'identità e agli impegni assunti dai gestori delle reti di trasmissione estere direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale italiana;

c) la riduzione dei programmi orari di immissione all'estero e di riconsegna in Italia indicati ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lettere *c)* ed *e)*, della deliberazione n. 162/99;

d) la variazione degli importi relativi alla garanzia fideiussoria indicati ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettera *b)*, della deliberazione n. 162/99.

Art. 5.

Verifica e assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2000

5.1. Entro il 20 dicembre 1999 il gestore della rete di trasmissione nazionale verifica la compatibilità di tutte le richieste di vettoriamento internazionale, presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, eventualmente rettificate ai sensi del precedente art. 4, comma 4.2, con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, anche per ciascun Paese confinante con l'Italia.

5.2. Qualora l'esito delle verifiche di cui al precedente comma 5.1 risulti positivo, il gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 22 dicembre 1999, applica quanto previsto dall'art. 4, comma 4.8, della deliberazione n. 162/99.

5.3. Qualora l'esito delle verifiche di cui al precedente comma 5.1 risulti negativo, il gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione dal Paese per il quale risulta non verificata la compatibilità di cui al precedente comma 5.1 attraverso una procedura di asta competitiva che dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) anonimato delle offerte;

b) unicità delle offerte;

c) aggiudicazione della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero considerando le richieste in ordine decrescente di prezzo d'asta offerto;

d) identità, per ciascun soggetto aggiudicatario, tra prezzo d'asta offerto e prezzo di aggiudicazione.

Art. 6.

Definizione del corrispettivo di cui all'art. 5 comma 5.4, della deliberazione n. 162/99

6.1. Il corrispettivo previsto dall'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99 per la copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale a fronte dell'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione, è fissato, per l'anno 2000, in 0,6 lire per kWh di energia elettrica importata in esecuzione dei contratti di importazione di energia elettrica destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato.

6.2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale contabilizza distintamente i costi di cui al precedente comma 6.1, nonché i corrispondenti ricavi.

Art. 7.

Norme finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 1999

Il presidente: RANCI

99A10484

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione di un fabbricato in località Eita e sistemazione strada da parte del sig. Rinaldi Giovanni ed altri. (Deliberazione n. VI/45459).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 30 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Rinaldi Giovanni e altri per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato in località Eita e sistemazione strada;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 10, mappali numeri 265-299-535 e strade comunali di Eita e della «Fracia» per la parte interessata dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato in località Eita e sistemazione strada da parte del sig. Rinaldi Giovanni e altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10139

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio relativa alla strada comunale di Menaruolo limitatamente al tratto «Saline-Fontane» dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e adeguamento strada comunale di Menaruolo nel tratto «Saline-Fontane» e per la posa di tubazione di adduzione acqua potabile al servizio del fabbricato rurale in località «Fontane» da parte della sig.ra Tavelli Teresina. (Deliberazione n. VI/45460).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 1° giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Tavelli Teresina per sistemazione e adeguamento strada comunale di Menaruolo nel tratto

«Saline-Fontane» per la posa di tubazione di adduzione acqua potabile al servizio del fabbricato rurale in località Fontane;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permaneza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), relativa alla strada comunale di Menaruolo, limitatamente al tratto «Saline-Fontana», dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e adeguamento strada comunale di Menaruolo nel tratto «Saline-Fontana» e per la posa di tubazione di adduzione acqua potabile al servizio del fabbricato rurale in località Fontane da parte della sig.ra Tavelli Teresina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di potenziamento di linee elettriche a 0,4 Kv in cavo aereo e interrato e posa di n. 3 centri di illuminazione pubblica in località «Campo Franscia» da parte della società ENEL. (Deliberazione n. VI/45461).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 14 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società ENEL per la realizzazione di potenziamento di linee elettriche a 0,4 Kv in cavo aereo e interrato e posa di n. 3 centri di illuminazine pubblica in località «Campo Franscia»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio n. 12, mappali numeri 76, 51, 59, 60, 87, 78, 79, 83, 86, 88, 89, 96, 97, 115, 90, dall'ambito territoriale n. 2 con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di potenziamento di linee elettriche a 0,4 Kv in cavo aereo e interrato e posa di n. 3 centri di illuminazione pubblica in località «Campo Franscia» da parte della società ENEL;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10141

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto rurale e sistemazione viabilità esistente in località «Pugnalt» da parte del sig. Franzini Angelo. (Deliberazione n. VI/45462).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita dello stralcio con il piano approvato in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Franzini Angelo per la realizzazione di acquedotto rurale e sistemazione viabilità esistente in località «Pugnalt»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune Grosio (Sondrio), foglio n. 20, mappali numeri 35, 39, 42, 44, 45, 50, 457, 458, 55, 56, 65, 59, 60, 58, 76, 82, 83, 97, 99, 66, 67, 68, 64, 69, 468, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 84, 85, 89, 95, 96, 439, 440, 108, 109, 111, 115, 114, 101, 116, 459, 117, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 172, 163, 182, 174, 177, 175, 176, 178, 179, 180, 181; foglio n. 19, mappali 91, 95, 353, 323, 90, 308, 307, 306, 305, 82, 322, 78, 76, 68, 69, 70, 65, strada vicinale per «Veradura» e «vecchia strada per Eita» per i tratti interessati dalle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

per la realizzazione di acquedotto rurale e sistemazione viabilità in località «Pugnalt» da parte del sig. Franzini Angelo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10142

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Menconico dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione acquedotto rurale da parte del consorzio acquedotto «Monte Penice Scapparina». (Deliberazione n. VI/45616).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita dello stralcio con il piano approvato in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 7 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Menconico (Pavia), di richiesta di stralcio

delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consorzio acquedotto «Monte Penice Scapparina» per sistemazione acquedotto rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune Menconico (Pavia), foglio n. 35, mappali numeri 332, 334, 335, 336, 337, 343, 344, 345, 347; foglio n. 36, mappali 39, 34, 33, 227, 46, 48, 51, 52, 57, 58, 29, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 79, 71, 72, 76, 75, 94, 226, 18, 17, 98, 100, 101, 14, 13, dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione acquedotto rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 11, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10143

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il rifacimento recinzione condominiale in località Pratovalentino parte del condominio «Sette Pietre». (Deliberazione n. VI/45617).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita dello stralcio con il piano approvato in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 3 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del condominio «Sette Pietre» per rifacimento recinzione condominiale in località Pratovalentino;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune Teglio (Sondrio), foglio n. 9, mappale n. 151, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il rifacimento recinzione condominiale in località Pratovalentino da parte del condominio «Sette Pietre»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, delle legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10144

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di completamento recinzione e ripristino pavimentazione da parte della sig.ra Bonanomi Rita. (Deliberazione n. VI/45618).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita dello stralcio con il piano approvato in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 16 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte della sig.ra Bonanomi Rita per la realizzazione di opere di completamento recinzione e ripristino pavimentazione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune Colle Brianza (Lecco), foglio n. 2/A, mappali numeri 181, 163, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di completamento recinzione e ripristino pavimentazione da parte della sig.ra Bonanomi Rita;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10145

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Introzzo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la rimessa in servizio del depuratore in località «Lavadee» da parte del comune di Introzzo. (Deliberazione n. VI/45619).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita dello stralcio con il piano approvato in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 24 giugno 1999 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle area ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune di Introzzo (Lecco) per la rimessa in servizio del depuratore in località «Lavadee»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permaneza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Introzzo (Lecco), foglio n. 6, mappale numero 3631/A, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la rimessa in servizio del depuratore in località «Lavadee» da parte del comune di Introzzo (Lecco);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10146

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale «Strada Fontana-Vulp» in località Campei da parte del sig. Valbuzzi Romano. (Deliberazione n. VI/45620).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del P.T.P.R. e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 31 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Bianzone (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/

1985 da parte del sig. Valbuzzi Romano per la realizzazione di pista forestale «Strada Fontana-Vulp» in località Campei;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127, del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bianzone (Sondrio), parte dei mappali numeri 305-285 foglio n. 6; parte dei mappali numeri 356 - 162 - 100 - 101 - 97 - 87 - 82, foglio n. 10, parte dei mappali nn. 156 - 144 - 142 - 53 - 54 - 52 - 50 - 40 - 41 - 39 - 24 - 26, foglio n. 11, parte dei mappali numeri 129 - 593 - 128 - 127 - 123 - 130 - 126 - 122 - 116 - 118 - 119 - 115 - 38 - 37, foglio n. 12, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale «Strada Fontana-Vulp» in località Campei;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una casa bifamiliare da parte del sig. Elio Sottocornola. (Deliberazione n. VI/45621).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'articolo 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 26 luglio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Elio Sottocornola per la realizzazione di una casa bifamiliare;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127, del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), foglio n. 4 mappali numeri 1194, 1598, 1596, 1597, 909, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una casa bifamiliare da parte del sig. Elio Sottocornola;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10148

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il parere favorevole della C.R.U.L. del 9 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 22 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 marzo 1999;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

dopo l'art. 29 del titolo IX relativo alla facoltà di medicina e chirurgia è inserito il seguente nuovo articolo, con conseguente scorrimento degli articoli successivi:

Art. 30.

Corso di diploma universitario per «tecnico sanitario della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»

Art. 1. — Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

1.1 L'Università - facoltà di medicina e chirurgia - istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di tecnico sanitario della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e delle strutture convenzionate.

1.2 Il corso ha lo scopo di preparare operatori sanitari in grado di risolvere tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica veterinaria, ai sensi dei decreti legislativi numeri 502/1992, 626/1994 e decreto ministeriale n. 58 del 17 gennaio 1997.

Art. 2. — Ordinamento didattico.

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, approfondimento personale e di tirocinio. Al termine di ciascun semestre lo studente deve sostenere i relativi esami per i corsi integrati.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 2200 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso di diploma può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*. Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti strutturali e funzionali dei fenomei biologici ed ambientali in genere, le basi di anatomia, fisiologia e patologia umana e delle altre principali forme di vita, i principali fattori fisici, chimici e biologici ambientali che sono alla base dei rapporti tra uomo e ambiente di vita e lavoro, i principi e le metolgie della prevenzione e l'organizzazione dei servizi che ne consentono l'attuazione, le principali tecnologie ed i criteri organizzativi nei settori produttivi e nei servizi, le nozioni essenziali della nutrizione e della prevenzione dei rischi per l'uomo che ne derivano, apprendere i principi fondamentali della normativa in materia che regola la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro per l'applicazione e per apprezzame i dati tecnici nell'esercizio della professione.

Sono settori non rinunciabili del corso di D.U.: B01B Fisica, E05A Chimica e biochimica, E13X Biologia applicata, F05A Microbiologia e microbiologia clinica, F01X Statistica medica, E07X Farmacologia, E03A Ecologia, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, I15C Impianti chimici, P02D Organizzazione aziendale, N01X Diritto privato, N17X Diritto penale, N16X Diritto processuale penale, N09X Istituzione di diritto pubblico e N10X Diritto amministrativo.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professione ed è specificato nella tabella *B*. L'attività di tirocinio guidato è da effettuarsi presso laboratori universitari, strutture pubbliche o private dotate di attrezzature idonee. Una parte del tirocinio deve essere affettuata presso i servizi ispettivi dei Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. convenzionate, presidi multinazionali di prevenzione, istituende ARPA o altre strutture simili.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I anno - I semestre.

Area A: Propedeutica (crediti 5).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione dei fenomenti biologici e chimico-fisici inerenti l'uomo e gli ecosistemi e avere conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto.

A. l Corso integrato di matematica e fisica.

Settori A01D Matematiche complementari, B01B Fisica.

A.2 Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica.

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E05A Biochimica, C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali.

A.3 Corso integrato di biologia.

Settori: E13X Biologia applicata, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale.

A.4 Corso integrato di statistica e metodiche epidemiologiche.

Settori: F01X Stafistica medica, F22A Igiene generale ed applicata.

A.5 Corso integrato di scienze giuridiche e legislazione sanitaria.

Settori: N01X Diritto privato (disposizioni sulla legge in generale: delle fonti del diritto, dell'applicazione della legge in generale), N09X Istituzione di diritto pubblico, N14X Diritto internazionale (Rif. diritto comunitario europeo), F22A Igiene generale ed applicata (organizzazione e legislazione sanitaria).

Area B: Scienze umane (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve conoscere l'organizzazione strutturale e funzionale dell'organismo umano e delle principali altre forme di vita ed i meccanismi eziopatogenetici degli effetti e delle patologie indotte da agenti tossici.

B.1 Corso integrato di anatomia e fisiologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di tossicologia e patologia.

Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale, F22C Medicina del lavoro.

B.3 Corso integrato di scienze psicosociali.

Settori: M10A Psicologia generale, F22B Medicina legale.

B.4 Inglese scientifico.

Settori: L18C Linguistica inglese.

I anno - II semestre.

Area C: Scienze ambientali (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali fattori fisici, chimici e biologici che sono alla base del rapporto tra uomo e ambiente ed apprendere e saper applicare i principi e le principali norme della legislazione sanitaria, di tutela ambientale e dell'organizzazione del lavoro.

C.1 Corso integrato di ecologia ed igiene ambientale.

Settori: E03A Ecologia, F22A Igiene generale ed applicata, D02B Geologia applicata, H11X Disegno.

C.2 Corso integrato di scienze giuridiche e legislazione sanitaria.

Settori: N09X Istituzioni di diritto pubblico, N10X Diritto amministrativo, F22A Igiene generale ed applicata, N17X Diritto penale, N16X Diritto processuale penale, N07X Diritto del lavoro.

Area D: Tecniche di prelievo ed analisi (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve apprendere e dimostrare di saper applicare le metodologie fondamentali di prelievo, le prime analisi e valutazione dei principali parametri ed inquinanti ambientali, deve conoscere la normativa che regola le modalità di prelievo.

D.1 Corso integrato di tecniche di prelievo ed analisi fisiche e chimiche.

Settori: B01B Fisica, C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, I05B Fisica tecnica ambientale, F22A Igiene generale ed applicata (legislazione cogente sulle modalità di prelievo) .

D.2 Corso integrato di tecniche di prelievo ed analisi biologiche.

Settori: E12X Microbiologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata (legislazione cogente sulle modalità di prelievo di matrici alimentari ed ambientali destinate alle analisi microbiologiche).

D.3 Corso integrato di informatica.

Settori: K05B Informatica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

D.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, strutture pubbliche o private dotate di attrezzature idonee. Una parte del tirocinio deve essere effettuata presso i servizi ispettivi dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. convenzionate, presidi multizonali di prevenzione, istituende ARPA o altre strutture simili (1000 ore nell'intero anno).

II anno - I semestre.

Area E: Sanità pubblica (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve apprendere e dimostrare di saper applicare i principi e le metodologie della prevenzione umana e l'organizzazione dei servizi che ne consentono l'attuazione.

E. l Corso integrato di igiene e sanità pubblica.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

E.2 Corso integrato di igiene applicata.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22A Igiene generale ed applicata (legislazione ambientale).

Area F: Scienze psicosociali, tecnologia e organizzazione del lavoro (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve apprendere e dimostrare di saper applicare i principi teorici ed applicativi delle scienze psicosociali applicate ai settori produttivi e dei servizi, le principali tecnologie ed i criteri organizzativi utilizzati nei settori produttivi e nei servizi.

F.1 Corso integrato di psicologia e sociologia del lavoro.

Settori: M11B Psicologia sociale, M11C Psicologia del lavoro ed applicata, Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, F22C Medicina del lavoro.

F.2 Corso integrato di tecnologia del lavoro.

Settori: F22C Medicina del lavoro, I15E Chimica industriale e tecnologia.

F.3 Corso integrato di organizzazione del lavoro.

Settori: P02D Organizzazione aziendale, M11C Psicologia del lavoro e applicata.

II anno - II semestre.

Area G: Igiene degli alimenti e della nutrizione (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le nozioni essenziali della nutrizione umana e dei rischi ad essa connessi. Deve apprendere e dimostrare di saper applicare le tecniche di sorveglianza igienica degli alimenti nelle loro diverse fasi di produzione, conservazione, trasporto, commercio e consumo e deve conoscere la legislazione in materia.

G.1 Corso integrato di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, V31B Ispezione degli alimenti di origine animali, C01B Merceologia.

G.2 Corso integrato di tecnologie analitiche e produttive.

Settori: C09X Chimica bromatologica, G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale, G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

G.3 Corso integrato di legislazione sugli alimenti.

Settore: F22A Igiene generale ed applicata (normativa igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentare e delle bevande - Normativa generale e speciale), F22A Igiene generale ed applicata (controllo ufficiale ed autocontrollo sull'igiene degli alimenti: coordinamento e sanzioni) .

Area H: Prevenzione sanitaria delle malattie professionali ed ambientali (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la conoscenza dei principali fattori di rischio fisico, chimico e biologico presenti negli ambienti di lavoro. Deve apprendere e mostrare di sapere interpretare il significato dei principali indicatori biologici di esposizione, suscettibilità ed effetto. Deve conoscere la legislazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

H.1 Corso integrato di igiene industriale.

Settori: F22C Medicina del lavoro.

H.2 Corso integrato di tossicologia industriale ed ambientale.

Settori: F22C Medicina del lavoro, E03A Ecologia, C08X Farmaceutico tecnologico applicativo (controllo dei prodotti cosmetici).

H.3 Corso integrato di medicina del lavoro e deontologia professionale e legislazione igiene e sicurezza del lavoro.

Settori: F22C Medicina del lavoro, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro (legislazione igiene e sicurezza del lavoro).

H.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, strutture pubbliche o private dotate di attrezzature idonee. Una parte del tirocinio deve essere effettuata presso i servizi ispettivi dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. convenzionate, presidi multizonali di prevenzione, istituende ARPA o altre strutture simili (1000 ore nell'intero anno).

III anno - I semestre.

Area I: Igiene ambientale e del territorio (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la conoscenza dell'ambiente naturale di vita nelle sue principali componenti, dei fattori di rischio in esso presenti, delle tecniche e della normativa che regolano la tutela ed in controllo.

I.1 Corso integrato di igiene ambientale e del territorio.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F22A Igiene generale ed applicata (legislazione ambientale), F22C Medicina del lavoro (legislazione igiene e sicurezza del lavoro).

I.2 Corso integrato di tecniche di tutela ambientale.

Settori: H02X Ingegneria sanitaria ambientale, C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali.

III anno - II semestre.

Area L: Prevenzione tecnica e sicurezza sul lavoro (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le principali tecniche di prevenzione sanitaria e degli infortuni nell'industria, nell'agricoltura e nei servizi, e dimostrare di saper applicare i più comuni interventi di bonifica ambientale. Deve conoscere la normativa che ne regola la tutela ed il controllo.

L.1 Corso integrato di prevenzione tecnica.

Settori: I11X Impianti industriali meccanici, H02X Ingegneria sanitaria ambientale, I15E Chimica industriale e tecnologica.

L.2 Corso integrato di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Settori: F22C Medicina del lavoro, I15E Chimica industriale e tecnologica, I15C Impianti chimici, F22C Medicina del lavoro (legislazione igiene e sicurezza del lavoro).

L.3 Corso integrato di informatica e gestione dei risultati.

Settori: F01X Statistica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

L.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, strutture pubbliche o private dotate di attrezzature idonee. Una parte del tirocinio deve essere effettuata presso i servizi ispettivi dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. convenzionate, presidi multizonali di prevenzione, istituende ARPA o altre strutture simili (1000 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo e tirocinio.*

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver compiuto, con autonomia tecnico-professionale nell'ambito delle proprie competenze (decreto ministeriale n. 58 del 17 gennaio 1997) e con il continuo monitoraggio del tutore, le seguenti esperienze ed attività nella misura minima sottoindicata:

50 procedure pre-analitiche (campionamento e preparazione campioni di analisi) di matrici ambientali (aria, acqua, suolo);

50 procedure di prelevamento, conservazione e trasporto di campioni biologici e alimentari;

100 procedure analitiche di campioni ambientali (acqua, aria, suolo,rifiuti liquidi e solidi) sia in automatico che manuale con l'impiego di diverse apparecchiature di laboratorio;

100 procedure analitiche sia chimico-fisiche che microbiologiche di campioni biologici ed alimentari;

20 procedure in materia di controllo, sorveglianza ed individuazione dei punti critici nei processi di produzione, trasformazione, commercio ed utilizzazione di alimenti e bevande;

50 rilevamenti e valutazioni degli indici microclimatici e di benessere negli ambienti di lavoro confinati;

100 rilevamenti ed analisi di fattori e/o composti chimici, fisici e biologici in ambienti di lavoro confinati e non;

100 pareri su quesiti relativi all'applicazione della normativa vigente su: alimenti e bevande; questioni ambientali e d'igiene e sicurezza sul lavoro;

partecipazione a sopralluoghi ed accertamenti presso impianti di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque per consumo umano, di trattamento dei reflui urbani ed industriali;

partecipazione a sopralluoghi ed ispezioni in ambienti di lavoro di diversi insediamenti industriali, artigianali e commerciali;

partecipazione a sopralluoghi ed ispezioni presso stabilimenti produttivi ed esercizi commerciali nel settore alimentare.

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A10277

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1993 con il quale è stata definita la tabella XXX dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea delle facoltà di architettura, tra cui quello del corso di laurea in disegno industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 di approvazione dei settori scientifico-disciplinari, e successivi aggiornamenti;

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal senato accademico del Politecnico di Milano in data 12 luglio 1999, intesa ad ottenere una parziale revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in disegno industriale, definito con decreto ministeriale 24 febbraio 1993;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 17, comma 101, che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le

disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 con le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 relativa alle norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1999;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo V - Facoltà di architettura di Milano-Leonardo - Capitolo XI «Corsi di laurea» - gli articoli da 165 a 173 concernenti il corso di laurea in disegno industriale sono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

Art. 165.

Corso di laurea in disegno industriale

Fine proprio del corso di laurea in disegno industriale è la formazione di un progettista capace di ideare e controllare, nei loro aspetti estetici e comunicativi, prodotti e sistemi di prodotto che interagiscono con la vita quotidiana dell'uomo all'interno di una società industriale matura con i suoi problemi ambientali, e che, nella massima varietà di circostanze, è in grado di far uso dei molteplici strumenti necessari:

ad analizzare e interpretare l'ambiente artificiale, i flussi di prodotti che lo attraversano e le dinamiche socio-culturali con le quali essi interagiscono;

a collegare la dimensione tecnico economica con quella socio-culturale e da questa partire per proporre nuove sintesi progettuali, che considerino anche il valore comunicativo dell'oggetto;

a tradurre le innovazioni tecnologiche in nuove capacità prestazionali dei prodotti;

a tener conto delle soluzioni che consentano l'impiego più appropriato dei materiali e il risparmio energetico, tanto nelle fasi di progettazione, produzione, quanto in quelle di uso, di smaltimento e di riciclaggio;

a risolvere correttamente sul piano progettuale e realizzativo i complessi rapporti intercorrenti fra i prodotti industriali e il contesto spaziale e ambientale in cui essi si collocano.

Per consentire al corso di laurea in disegno industriale di rispondere alla domanda di formazione espressa dal mondo professionale e industriale e per meglio corrispondere agli assetti internazionali presenti a livello universitario, si potranno attivare, nel rispetto dei vincoli del presente statuto, corsi di laurea «orientati» secondo specifici contenuti formativi.

Art. 166.

Accesso al corso di laurea in disegno industriale

Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in disegno industriale quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea ha il compito di fissare i criteri di valutazione e i requisiti per l'ammissione dei candidati all'iscrizione al corso di laurea.

Il numero degli iscritti per il primo anno del corso di laurea in disegno industriale, nei diversi orientamenti attivati, sarà stabilito annualmente dal senato accademico su proposta della facoltà motivata sulla base delle strutture, delle risorse disponibili e delle previsioni del mercato del lavoro.

Art. 167.

Organizzazione della didattica

L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati e da laboratori per esercitazioni, subordinati ai relativi insegnamenti istituzionali.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venticinque ore ciascuno e svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti.

I laboratori sono strutture didattiche pluridisciplinari che, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo come stabilito all'art. 168, hanno per fine lo svolgimento di attività teorico-pratiche. Per assicurare una idonea assistenza didattica, il singolo laboratorio avrà un numero di studenti non superiore, di norma, alle cinquanta unità.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova di esame.

Vengono inoltre istituiti dal consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, laboratori di sintesi finale. Scopo del laboratorio di sintesi finale è quello di guidare lo studente, mediante apporti pluridisciplinari, alla matura e completa preparazione di una tesi nell'ambito del disegno industriale. Per assicurare una idonea assistenza didattica, il singolo laboratorio di sintesi finale avrà un numero di studenti non superiore, di norma, alle cinquanta unità;

Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto ma rilascia una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente.

Alcuni moduli dell'attività didattica potranno essere svolti anche in accordo con qualificate strutture esterne all'Università (istituzioni pubbliche, istituti di ricerca scientifica, associazioni professionali e di categoria, reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore), previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages) da quotarsi in crediti didattici sino alla concorrenza massima di una annualità aggiuntiva o sostitutiva di altra annualità prevista nella ripartizione del monte ore definito all'art. 172.

Al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale la facoltà stipulerà convenzioni con qualificate strutture produttive e di ricerca per la conduzione di stages o corsi tirocinanti nell'ambito del disegno industriale.

Art. 168.

Durata degli studi e articolazione dei curricula

La durata del corso di laurea è fissata in 5 anni, per un monte di 3.600 ore di cui 250 di tirocinio professionale, articolate in tre cicli:

I Ciclo: biennio di formazione di base (1.600 ore).

È dedicato alla formazione di base alla cui conclusione lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di aver appreso gli elementi fondamentali dell'attività del disegnatore industriale, delle metodologie specifiche della progettazione del prodotto industriale, della sua produzione, della storia del disegno industriale nonché le tecniche fondamentali della rappresentazione e le discipline propedeutiche al controllo tecnico del progetto. Deve saper pervenire ad una prima sintesi di progetto nei suoi aspetti estetici, tecnici e funzionali.

II Ciclo: biennio di formazione tecnico-professionale (1.400 ore).

Alla fine del secondo ciclo lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di essere in grado di pervenire a sintesi progettuali esecutive nei campi del disegno industriale controllando anche attraverso la formazione di prototipi le procedure tecniche di produzione. Il II Ciclo è articolato in «percorsi didattici coerenti» denominati indirizzi del corso di laurea in disegno industriale, che prevedono una offerta didattica differenziata secondo le diverse finalità formative, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente statuto. Gli indirizzi del corso di laurea sono definiti nel piano degli studi su proposta del consiglio del corso di laurea con delibera del consiglio di facoltà.

III Ciclo: tesi di laurea e tirocinio professionale (600 ore di cui 250 di tirocinio professionale).

LABORATORI

I Ciclo.

Laboratorio di Disegno industriale e ambientale - discipline caratterizzanti:

dal Settore H09A: Progettazione ambientale;

dal Settore H09C: Disegno industriale.

Laboratorio di Comunicazione visiva - discipline caratterizzanti:

dal Settore H11X: Grafica e percezione e comunicazione visiva;

dal Settore H09C: Disegno industriale per la comunicazione visiva.

Laboratorio del Disegno - disciplina caratterizzante:

dal Settore H11X: Disegno.

Laboratorio di Grafica computerizzata - discipline caratterizzanti:

dal Settore H11X: Disegno automatico;

dal Settore H09C: Grafica computerizzata per il disegno industriale.

Laboratorio di Merceologia - disciplina caratterizzante:

dal Settore H09B: Programmazione e organizzazione della produzione;

dal Settore H09C: Processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso; Merceologia del prodotto industriale.

II Ciclo.

Laboratorio di Disegno industriale e ambientale - discipline caratterizzanti:

dal Settore H09C: Disegno industriale; disegno industriale per la moda; Progettazione grafica; Progettazione e tecnologie multimediali;

dal Settore H10C: Progettazione del prodotto d'arredo;

dal Settore H11X: Grafica.

Laboratorio di Architettura degli interni e allestimento - discipline caratterizzanti:

dal Settore H10C: Allestimento, Architettura degli interni, Arredamento, Decorazione, Museografia e Scenografia;

dal Settore H09C: Progettazione industriale degli ambienti.

Laboratorio di Tecnologia e sperimentazione prototipi - discipline caratterizzanti:

dal Settore H09B: Sperimentazione tecnologica e certificazione;

dal Settore H09C: Materiali e componenti per il disegno industriale, Materiali e componenti per l'arredo urbano, Modellazione e prototipazione del prodotto industriale, Morfologia dei componenti, Progettazione illuminotecnica, Progettazione tessile e dell'abbigliamento, Sperimentazione di sistemi e componenti;

dal Settore H09A: Materiali e progettazione di elementi costruttivi, e Progettazione di sistemi costruttivi, Tecnologie dei sistemi impiantistici, Tecnologie dei sistemi strutturali e Tecnologie per ambienti in condizioni estreme;

dal Settore H11X: Tecniche della rappresentazione;

dal Settore I01A: Sperimentazione navale;

dal Settore I01B: Tecnologia delle costruzioni navali;

dal Settore I02B: Tecnologie delle costruzioni aeronautiche e Tecnologie delle costruzioni spaziali;

dal Settore I07X: Meccanica applicata alle macchine, Meccanica dei robot;

del Settore I08A: Qualità nella progettazione e costruzione delle macchine, e Tecnica delle costruzioni meccaniche;

dal Settore I08C: Costruzione di macchine;

dal Settore I09X: Elaborazione dell' immagine per la progettazione industriale, Normazione industriale e ingegnerizzazione e Fondamenti e metodi della progettazione industriale;

dal Settore I10X: Tecnologia meccanica e Tecnologie speciali;

dal Settore I11X: Ergotecnica; Gestione della qualità; Tecnologie industriali;

dal Settore I13X: Tecnologia dei materiali metallici;

dal Settore I14A: Tecnologia dei materiali e chimica applicata;

dal Settore I14B: Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;

dal Settore I18X: Tecnologie elettriche e Tecnologie elettrotecniche;

dal Settore I19X: Componenti e tecnologie elettriche;

dal Settore I26A: Tecnologie dei biomateriali e Tecnologie biomediche;

dal Settore I27X: Gestione dell'innovazione e dei progetti;

dal Settore K01X: Tecnologie e materiali per l'elettronica;

dal Settore K04X: Ingegneria e tecnologie dei sistemi di controllo;

dal Settore K05A: Robotica, Metodi e tecniche di produzione grafica, Progettazione e produzione multimediale;

dal Settore K05B: Laboratorio di informatica;

dal Settore K05C: Laboratorio di cibernetica;

dal Settore K06X: Tecnologie biomediche.

III Ciclo.

Laboratorio di Sintesi finale.

Caratterizzato da una disciplina scelta all'interno delle Aree dal n. I al n. VII su proposta del consiglio di corso di laurea con delibera della facoltà.

Il compimento degli studi sino al conseguimento della laurea prevede esami e/o crediti didattici corrispondenti a ventiquattro annualità, secondo le modalità richiamate in questo stesso comma.

Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno 100 ore di attività didattiche) corrispondenti ad una annualità;

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno 50 ore di attività didattica), da quotarsi in crediti didattici;

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati possono corrispondere a una annualità (almeno 100 ore) o a mezza annualità (almeno 50 ore), da quotarsi in crediti didattici;

laboratori per attività teorico-pratica (costituiti da almeno 150 ore di attività didattiche), corrispondenti a una annualità.

Durante il primo anno di corso, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche di base, attestate dal superamento di prove di accertamento secondo modalità stabilite dalle facoltà.

Art. 169.

Ammissione all'esame di laurea

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) avere seguito con esito positivo esami e/o crediti didattici corrispondenti a ventiquattro annualità relative a discipline attivate nella facoltà di architettura o, purché rispondenti ai requisiti dell'ordinamento degli studi e alle indicazioni della facoltà, anche in altre facoltà del Politecnico o in altri Atenei a questo fine convenzionati;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei laboratori di sintesi finale pre-laurea.

c) aver ricevuto la certificazione del tirocinio professionale per almeno 250 ore.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi che potrà avere sia carattere teorico o applicativo, predisposta nel laboratorio di sintesi finale pre-laurea e elaborata sotto la guida di un docente relatore.

Art. 170.

Progressione di carriera

Il presente statuto all'art. 173 indica le denominazioni degli insegnamenti attivabili, nel rispetto dell'elenco delle discipline presenti nei settori scientifico-disciplinari che compongono l'intero quadro di riferimento del presente ordinamento.

Per passare dal I al II Ciclo lo studente deve aver superato positivamente almeno dieci annualità e tra gli esami sostenuti dovranno obbligatoriamente essere inclusi i sei laboratori: quelli di disegno industriale, del disegno, di Comunicazione visiva, di Grafica computerizzata e di Merceologia. Deve inoltre aver superato positivamente le annualità dei corsi monodisciplinari e/o integrati del primo anno di corso.

Per passare dal II al III Ciclo didattico lo studente deve aver superato, oltre a tutte le annualità del I Ciclo, almeno otto annualità del II Ciclo e tra gli esami sostenuti dovranno necessariamente essere inclusi i cinque laboratori di cui due di disegno industriale, uno di Architettura degli interni e allestimento, due di Tecnologia e sperimentazione prototipi.

Nel corso degli studi lo studente dovrà osservare le seguenti precedenze d'esame: il Laboratorio I di disegno industriale dovrà precedere l'omonimo Laboratorio II e così pure per i successivi III e IV. Lo stesso vale per il Laboratorio di Tecnologie e sperimentazione prototipi I e II. Analogamente per i corsi monodisciplinari e integrati omonimi dovrà essere rispettata la sequenza ordinale.

Ulteriori precedenze d'esame e vincoli di passaggio ad anni di corso successivi, potranno essere introdotte nel manifesto annuale degli studi su proposta del consiglio di corso di laurea e delibera della facoltà.

Art. 171.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea in disegno industriale, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente gli orientamenti di corso di laurea attivati e gli indirizzi in cui sono articolati i percorsi didattici coerenti degli studenti e le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) delibera in merito al numero dei posti a disposizione degli iscritti e definisce i criteri di valutazione e i requisiti per le prove di ammissione al corso di laurea;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati dei corsi monodisciplinari, dei corsi integrati, dei laboratori e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene;

d) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) attribuisce i crediti didattici nella ridistribuzione del monte ore;

g) istituisce i laboratori di sintesi finale specificandone finalità e caratteri;

h) fissa, di concerto con gli organi di governo del Politecnico, il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto.

i) delibera in merito alle propedeuticità da aggiungersi a quelle indicate a statuto (art. 170) e al numero della annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo;

l) delibera in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea, rispettando il contenuto degli articoli 168, 172 e 173;

m) delibera in merito alla organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonché dei laboratori, secondo gli indirizzi in cui sono articolati i percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative, purché nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento degli studi;

n) indica le modalità con cui accedere al tirocinio professionale;

Per quanto riguarda il monte delle ore attribuite, il manifesto degli studi definisce univocamente quante e quali ore sono dedicate a corsi monodisciplinari, quante e quali ore sono dedicate a corsi integrati e quante e quali ore a ciascun modulo; inoltre deve specificare pure univocamente, la titolazione di ogni corso o modulo.

Art. 172.

Ripartizione del monte ore

Corso di laurea in Disegno industriale TABELLA C			Monte ore			AREE DISCIPLINARI							
						I	II	III	IV	V	VI	VII	
CICLO	Monte ore complessivo		Attribuito	da attribuire	Totale	Cultura e prassi del disegno industriale e ambientale	Scienze sociali, storia e critica artistica	Tecnologie di prodotto e scienza dei materiali	Scienze economiche e della produzione	Disegno e tecnologie della rappresentaz.	Scienze matematiche e dell'informaz.	Scienze fisiche applicate	numero annualità
			ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	
I	1600	Corsi Monodisciplinari e/o Integrati	650		650	100	200	200			100	50	6½ da corsi 6 da Lab.
		Laboratorio di Disegno industriale 1	100	50	150	100							
		Laboratorio di Disegno industriale 2	100	50	150	100							
		Laboratorio del disegno	100	100	200					100			
		Laboratorio di Comunicazione visiva	100	50	150					100			
		Laboratorio di Grafica computerizzata	100	50	150					100			
		Laboratorio di Merceologia	100	50	150				100				
II	1400	Corsi Monodisciplinari e/o Integrati	650		650	100	100	150	200		50	50	6½ da corsi 5 da Lab.
		Laboratorio di Disegno industriale e ambientale 3	100	50	150	100							
		Laboratorio di Disegno industriale e ambientale 4	100	50	150	100							
		Laboratorio di Architettura degli interni e allestimento	100	50	150	100							
		Laboratorio di Tecnologie e sperimentazione di prototipi 1	100	50	150			100					
		Laboratorio di Tecnologia e sperimentazione di prototipi 2	100	50	150			100					
III	600	Laboratorio finale pre-laurea		350	350								
		Tirocinio professionale		250	250								
	3.600		2.400	1.200	3.600	700	300	550	300	300	150	100	24

Art. 173.

Contenuti delle aree disciplinari e denominazione degli insegnamenti

TABELLA *D*

Area I - *Cultura e prassi del disegno industriale e ambientale.*

Settori scientifico-disciplinari: H09C + H10C.

Discipline:

dal Settore E03A: Ecologia applicata e Fondamenti di valutazione di impatto ambientale

dal Settore E03B: Antropometria ed Ergonomia e Ecologia umana

dal Settore H08A: Progettazione integrale

dal Settore H09A: Cultura tecnologica della progettazione, Progettazione ambientale e Progettazione di sistemi costruttivi

dal Settore H10A: Teorie della ricerca architettonica contemporanea e Teorie e tecniche della progettazione architettonica

dal Settore I01A: Architettura navale e Progetto della nave

dal Settore I01B: Allestimento navale e Imbarcazioni da diporto

dal Settore I02B: Progettazione di strutture aerospaziali e Progettazione di aeromobili

dal Settore I07X: Progettazione meccanica funzionale

dal Settore I08A: Principi e metodologia della progettazione meccanica

dal Settore I08C: Progettazione degli elementi dell'autotelaio e Progettazione delle carrozzerie

dal Settore I09X: Fondamenti e metodi per la progettazione industriale e Normazione industriale e ingegnerizzazione

dal Settore K05A: Intelligenza artificiale, Robotica e Sistemi per la progettazione automatica

dal Settore K05B: Interazione uomo-macchina

dal Settore K05C: Cibernetica

dal Settore K06X: Bioingegneria

dal Settore M11C: Ergonomia

Le discipline raggruppate nell'Area delineano i principi teorici e le tecniche della progettazione, così come la tradizione disciplinare li ha definiti nei metodi e negli apparati strumentali e attraverso le attività sperimentali dei laboratori di disegno industriale svolte in un rapporto integrato di altre discipline, le metodologie e gli strumenti per la progettazione di prodotti controllati attraverso il disegno particolareggiato fino alle scale esecutive, nella fattibilità, nei requisiti tecnici, nelle prestazioni d'uso, nei suoi aspetti estetici e nei significati comunicativi all'interno dei contesti socio-economici e produttivi di appartenenza.

A conclusione degli studi lo studente dovrà comprendere, nei vari campi di applicazione, tanto la dimensione conoscitiva del progetto quanto la sua forza propositrice; dovrà comprendere come, attraverso la sintesi progettuale, si risponde contemporaneamente a due diverse e contraddittorie esigenze: ci si confronta con i problemi di razionalizzazione dei processi produttivi e delle prestazioni funzionali degli oggetti; ma anche si «contraddice» la logica del modello di sviluppo attraverso soluzioni che propongono nuove funzioni, nuovi linguaggi, nuove forme e adottano nuove tecniche.

Discipline a Statuto:

dal Settore E03B:

antropometria ed ergonomia

dal Settore H09A:

cultura tecnologica della progettazione

progettazione ambientale

progettazione di sistemi costruttivi

H09C - Disegno industriale

disegno industriale

disegno industriale per la moda

ergonomia applicata al disegno industriale

dal Settore H10A:

teorie della ricerca architettonica contemporanea

teorie e tecniche della progettazione architettonica

H10C - Architettura degli interni e allestimento

architettura degli interni

arredamento;

dal Settore I07X:

progettazione meccanica funzionale

dal Settore I08A:

principi e metodologia della progettazione meccanica

dal Settore I09X:

fondamenti e metodi per la progettazione industriale

normazione industriale e ingegnerizzazione

dal Settore K05A:

intelligenza artificiale

dal Settore K05B:

interazione uomo-macchina

dal Settore K05C:

cibernetica

Sono inoltre a statuto e attivabili, ove motivatamente ritenute necessarie a particolari completamenti della formazione scientifico-tecnica e professionale o a speci-

fici approfondimenti tematici e disciplinari tutte le altre discipline dei settori scientifico disciplinari costituenti l'area e in particolare:

dal Settore E03A:

ecologia applicata

fondamenti di valutazione di impatto ambientale

dal Settore E03B:

ecologia umana

dal Settore H08A:

progettazione integrale

H09C - Disegno industriale

disegno industriale nei sistemi di trasporto

disegno industriale per la nautica

morfologia dei componenti

progettazione grafica

progettazione illuminotecnica

progettazione multimediale

progettazione tessile e dell'abbigliamento

H10C - Architettura degli interni e allestimento

allestimento

decorazione

museografia

progettazione del prodotto d'arredo

scenografia;

dal Settore I01A:

architettura navale

progetto della nave

dal Settore I0lB:

allestimento navale

imbarcazioni da diporto

dal Settore I02B:

progettazione di strutture aerospaziali

progettazione di aeromobili

dal Settore I08C:

progettazione degli elementi dell'autotelaio

progettazione delle carrozzerie

dal Settore K05A:

robotica

dal Settore K06X:

bioingegneria

dal Settore M11C:

ergonomia

Al monte ore relativo all'Area I, competono inoltre i moduli didattici delle discipline caratterizzanti del Laboratorio di disegno industriale e ambientale di I e II ciclo e del «Laboratorio di architettura degli interni e allestimento», come definiti dall'art. 168 (Articolazione dei *curricula* parte seconda: laboratori) e nell'art. 172 ripartizione del monte ore), per un totale di 700 ore, di cui 300 nel I Ciclo e 400 nel II Ciclo.

Area II - *Scienze sociali, storia e critica artistica.*

Settori scientifico-disciplinari: L25B + L25C + L25D + L26A + L27B + M04X + M05X + M07B + M07D + M07E + M08E + M10A +M11B + P01D + P03X + Q05A + Q05B

Discipline:

dal Settore E03B: Antropologia

dal Settore H09A: Cultura tecnologica della progettazione

dal Settore H09B: Teorie e storia della tecnologia edilizia;

dal Settore H09C: Teorie e storia del disegno industriale; e Evoluzione e innovazione degli oggetti tecnici

dal Settore H10A: Architettura sociale

dal Settore H10C: Teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso

dal Settore: H11X: Teoria e storia dei metodi di rappresentazione

dal Settore: H12X: Storia dell'architettura moderna, Storia dell'architettura contemporanea e Storia delle tecniche architettoniche

dal Settore K05C: Modelli di sistemi percettivi

dal Settore L26B: Filmologia, Semiologia del cinema e degli audiovisivi e Storia e critica del cinema

dal Settore M11C: Psicologia della pubblicità e Psicologia delle organizzazioni

dal Settore Q05C: Relazioni industriali, Sociologia dei consumi, Sociologia dell'organizzazione

Le discipline raggruppate nell'Area forniscono, gli strumenti metodologici per lo studio analitico e la comprensione critica delle intrinseche qualità di un prodotto industriale espresso nella sua forma materiale con specifiche modalità tecniche e valori linguistici in rapporto all'uso e al suo significato nel particolare contesto economico, sociale, culturale, scientifico in cui è stato prodotto.

Le discipline forniscono inoltre le conoscenze generali dei fondamenti teorici e degli strumenti operativi dell'arte moderna, i principi teorici e gli strumenti metodologici per la comprensione del mutamento sociale delle principali tendenze delle società industriali mature.

Discipline a statuto:

dal Settore H09C:

teorie e storia del disegno industriale

dal Settore H10C:

teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso

dal Settore H11X:

teoria e storia dei metodi di rappresentazione

dal Settore H12X:

storia dell'architettura moderna

storia dell'architettura contemporanea

L25C - Storia dell'arte contemporanea

storia del disegno, dell'incisione e della grafica

storia dell'arte contemporanea

storia della fotografia

storia delle arti decorative e industriali

dal Settore L26B:

semiologia del cinema e degli audiovisivi

storia e critica del cinema

M04X - Storia contemporanea

storia dell' industria

M05X - Discipline demoetnoantropologiche

etnografia

antropologia culturale

M07B - Logica e filosofia della scienza

filosofia della scienza

M07D - Estetica

estetica

M07E - Filosofia del linguaggio

filosofia del linguaggio

semiotica

M08E - Storia della scienza

storia della scienza

storia della tecnica

P01D - Storia del pensiero economico

storia del pensiero economico

P03X - Storia economica

storia dell'industria

storia economica

storia economica delle innovazioni tecnologiche

Q05A - Sociologia generale

sociologia

Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

sociologia della comunicazione

sociologia delle comunicazioni di massa

tecniche della comunicazione pubblicitaria

teoria e tecnica dei nuovi media.

Sono inoltre a statuto e attivabili, ove motivatamente ritenute necessarie a particolari completamenti della formazione scientifico tecnica e professionale o a specifici approfondimenti tematici e disciplinari tutte le altre discipline dei settori scientifico disciplinari costituenti l'area e in particolare:

dal Settore E03B:

antropologia

dal Settore H09A:

cultura tecnologica della progettazione

dal Settore H09B:

teorie e storia della tecnologia edilizia

dal Settore H09C:

evoluzione e innovazione degli oggetti tecnici

dal Settore H10A:

architettura sociale

dal Settore: H12X:

storia delle tecniche architettoniche

dal Settore K05C:

modelli di sistemi percettivi

L25B - Storia dell'arte moderna

iconografia e iconologia

letteratura artistica

storia dell'arte moderna

storia delle arti applicate e oreficeria

storia sociale dell'arte

L25C - Storia dell'arte contemporanea

archeologia industriale

fenomenologia degli stili

L25D - Museologia e critica artistica e del restauro

museologia

psicologia dell'arte

semiotica delle arti

storia delle tecniche artistiche

L26A - Discipline dello spettacolo

iconografia teatrale

organizzazione ed economia dello spettacolo

semiologia dello spettacolo

teoria e storia della scenografia

dal Settore L26B:

filmologia

L27B - Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea

estetica musicale

M05X - Discipline demoetnoantropologiche

storia della cultura materiale

M07B - Logica e filosofia della scienza

epistemologia

logica

M07D - Estetica

storia dell'estetica moderna

M07E - Filosofia del linguaggio

semiotica delle arti

teoria dei linguaggi

teoria dei linguaggi formali

M08E - Storia della scienza

storia della scienza e della tecnica nell'età moderna

M10A - Psicologia generale

psicologia della percezione

psicologia della comunicazione

M11B - Psicologia sociale

psicologia ambientale

psicologia delle comunicazioni sociali

psicologia sociale

dal Settore M11C:

psicologia della pubblicità

psicologia delle organizzazioni

Q05A - Sociologia generale

metodologia e tecnica della ricerca sociale

sistemi sociali comparati

politica sociale

storia del pensiero sociologico

teoria e metodi della pianificazione sociale

Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

sociologia della conoscenza

sociologia dell'arte e della letteratura

teoria dell' informazione

teoria e tecniche della comunicazione pubblica

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa

teoria e tecniche del linguaggio radio-televisivo

Al monte ore relativo all'Area II, come definita dall'art. 172 (ripartizione del monte ore) competono un totale di 300 ore, di cui 200 nel I Ciclo e 100 nel II Ciclo.

Area III - *Tecnologie di prodotto e scienza dei materiali.*

Settori scientifico-disciplinari: C11X + H09A + H09B + I07X + I08A + I08B + I08C + I10X + I13X + I14A + I14B + I17X + I18X + I19X + I26A + I26B + K01X + K04X + K06X + K10X.

Discipline:

dal Settore H07A: Statica e Sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture

dal Settore H08B: Tecniche di produzione e conservazione dei materiali edili

dal Settore H09C: Controllo di qualità dell'oggetto d'uso, Materiali e componenti per il disegno industriale, Materiali e componenti per l'arredo urbano, Requisiti ambientali del prodotto industriale e Sperimentazione di sistemi e componenti

dal Settore I01A: Sperimentazione navale

dal Settore I0lB: Tecnologia delle costruzioni navali

dal Settore I02B: Strutture e materiali aerospaziali, Tecnologie delle costruzioni aeronautiche e Tecnologie delle costruzioni spaziali

dal Settore I11X: Tecnologie industriali

dal Settore K05A: Reti di calcolatori, Sistemi informativi

dal Settore K05B: Architettura degli elaboratori

Le discipline raggruppate nell'Area forniscono le conoscenze, gli strumenti per comprendere le caratteristiche chimiche e meccaniche dei materiali naturali ed artificiali, dei semilavorati e dei componenti industriali per studiarne il comportamento, le prestazioni e l'uso e per progettarne e sperimentarne nuove configurazioni e applicazioni nel prodotto finito.

Le discipline raggruppate nell'Area forniscono inoltre attraverso contributi teorici e il supporto delle attività di laboratorio, le conoscenze e gli strumenti:

per la formazione di prototipi di prodotti;

per la sperimentazione di materiali e soluzioni costruttive;

per le verifiche della coerenza espressiva dei prodotti rispetto ai materiali e alle tecnologie impiegate;

per i controlli di qualità degli oggetti tecnici e dei prodotti;

per la verifica delle prestazioni richieste al prodotto;

per la sperimentazione di tecnologie di progetto.

L'Area comprende anche gli insegnamenti che forniscono allo studente un'adeguata conoscenza dei metodi d'indagine e delle tecnologie per il controllo delle risorse in termini sia ambientali che energetici, con particolare riferimento ai problemi di impatto ambientale e di integrazione dei sistemi di produzione e di distribuzione dell'energia.

Discipline a statuto:

dal Settore H07A:

statica

sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture

H09A - Tecnologia dell'architettura

materiali e progettazione di elementi costruttivi

dal Settore H09C:

controllo di qualità dell'oggetto d'uso

materiali e componenti per il disegno industriale

materiali e componenti per l'arredo urbano

requisiti ambientali del prodotto industriale

sperimentazione di sistemi e componenti

dal Settore I01A:

sperimentazione navale

dal Settore I01B:

tecnologia delle costruzioni navali

dal Settore I02B:

strutture e materiali aerospaziali

tecnologie delle costruzioni aeronautiche

tecnologie delle costruzioni spaziali

I07X - Meccanica applicata alle macchine

meccanica applicata alle macchine

meccanica dei robot

I08B - Meccanica sperimentale

controllo di qualità

meccanica dei materiali

I08C - Costruzione di veicoli terrestri

costruzione di autoveicoli

costruzione di macchine

teorie e tecnica dei veicoli terrestri

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione

programmazione e controllo della produzione

studi di fabbricazione

tecnologia meccanica

tecnologie dei materiali non convenzionali

tecnologie generali dei materiali

tecnologie speciali

dal Settore I11X:

tecnologie industriali

I13X - Metallurgia

tecnologia dei materiali metallici

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali

scienza dei materiali

scienza e tecnologia dei materiali

tecnologia dei materiali e chimica applicata

I14B - Materiali macromolecolari

materie plastiche

processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre

I17X - Elettrotecnica

elettrotecnica

I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici

tecnologie elettriche

tecnologie elettromeccaniche

I19X - Sistemi elettrici per l'energia

componenti e tecnologie elettriche

K01X - Elettronica

tecnologie e materiali per l'elettronica

K06X - Bioingegneria elettronica

tecnologie biomediche

Sono inoltre a statuto e attivabili, ove motivatamente ritenute necessarie a particolari completamenti della formazione scientifico-tecnica e professionale o a specifici approfondimenti tematici e disciplinari tutte le altre discipline dei settori scientifico-disciplinari costituenti l'area e in particolare:

C11X - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

conservazione e trattamento dei materiali

recupero e riciclo dei materiali

dal Settore H08B:

tecniche di produzione e conservazione dei materiali edili

H09A - Tecnologia dell'architettura

tecnologia dell'architettura

tecnologie dei sistemi impiantistici

tecnologie dei sistemi strutturali

tecnologie di protezione e ripristino ambientale

tecnologie per ambienti in condizioni estreme

tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale

H09B - Tecnologie della produzione edilizia

controllo della qualità edilizia

normazione e unificazione edilizia

processi e metodi della produzione edilizia

tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito

I07X - Meccanica applicata alle macchine

controllo delle vibrazioni e del rumore

meccanica degli azionamenti

meccanica delle macchine automatiche

meccatronica

I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine

affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche

comportamento meccanico dei materiali

elementi costruttivi delle macchine

progettazione di sistemi meccanici in campo dinamico

progettazione meccanica con materiali non convenzionali

qualità nella progettazione e costruzione di macchine

tecnica delle costruzioni meccaniche

I08C - Costruzione di veicoli terrestri

costruzione di materiale ferroviario

sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione

gestione industriale della qualità

macchine utensili

processi di produzione robotizzati

produzione assistita da calcolatore

sistemi integrati di produzione

tecnica delle saldature e della giunzione

I13X - Metallurgia

interazione metallo-ambiente

materiali metallici

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali

analisi strumentale e controllo dei materiali

chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali

scienza e tecnologia del vetro

tecnologia e chimica applicate alla tutela dell'ambiente

I14B - Materiali macromolecolari

ingegneria dei materiali macromolecolari

scienza e tecnologia dei materiali polimerici

I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici

materiali per l'ingegneria elettrica

sensori ed attuatori elettrici

I19X - Sistemi elettrici per l'energia

impianti elettrici

tecnica della sicurezza elettrica

I26A - Bioingegneria meccanica

biomacchine

costruzioni biomeccaniche

tecnologia dei biomateriali

tecnologie biomediche

I26B - Bioingegneria chimica

biomateriali

K01X - Elettronica

dispositivi elettronici

fotonica

optoelettronica

sensori e rivelatori

K04X - Automatica

automazione industriale

azionamenti ed elettronica industriale

ingegneria e tecnologie dei sistemi di controllo

robotica industriale

dal Settore K05B:

architettura degli elaboratori

K06X - Bioingegneria elettronica

robotica antropomorfa

sistemi intelligenti naturali e artificiali

strumentazione biomedica

K10X - Misure elettriche ed elettronica

affidabilità e controllo di qualità

sensori e trasduttori

Al monte ore relativo all'Area III competono inoltre i moduli didattici delle discipline caratterizzanti del Laboratorio di Tecnologie e sperimentazione prototipi, come definito dall'art. 168 (Articolazione dei curricula parte seconda: Laboratori) e nell'art. 172 (Ripartizione del monte ore), per un totale di 550 ore, di cui 200 al I Ciclo e 350 al II Ciclo.

Area IV - *Scienze economiche e della produzione.*

Settori scientifico-disciplinari: C01B + I11X + I27X + P01A + P01B + P01E + P01H + P01I + P02A + P02B + P02D + Q05C + S01B.

Discipline:

dal Settore H09B: Programmazione e organizzazione della produzione e Tecnologie della produzione edilizia e Sperimentazione tecnologica e certificazione

dal Settore H09C: Processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso, Merceologia del prodotto industriale

dal Settore H15X: Economia e estimo industriale, Estimo ed esercizio professionale, Fondamenti di economia ed estimo e Valutazione economica dei progetti

dal Settore I10X: Modelli funzionali per l'industria

dal Settore M11C: Tecniche psicologiche di ricerca di mercato

dal Settore P01C: Economia dell'ambiente

L'Area raccoglie le discipline finalizzate alla comprensione dei principali meccanismi economico istituzionali della progettazione e della produzione del prodotto industriale.

Le discipline forniranno i principi teorici e gli strumenti metodologici:

per comprendere i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato;

i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico e della formazione della domanda.

Le discipline raggruppate nell'Area forniscono inoltre i principi teorici e gli strumenti metodologici:

per comprendere il funzionamento, la struttura imprenditoriale, le tecnologie ed i processi di produzione degli oggetti, l'uso dei materiali e delle risorse disponibili anche in relazione agli altri settori produttivi, con riferimento alle modalità di impiego dei fattori di produzione, al controllo dei costi e alla formazione dei prezzi;

per governare le potenzialità dell'innovazione tecnologica nella formazione dei processi produttivi dell'oggetto tecnico;

per assumere le capacità tecniche e gestionali necessarie per la pianificazione del prodotto di serie.

Discipline a statuto:

C01B - Merceologia

analisi merceologica

merceologia

tecnologia dei cicli produttivi

teoria e tecnica della qualità delle merci

dal Settore H09B:

programmazione e organizzazione della produzione

tecnologie della produzione edilizia

sperimentazione tecnologica e certificazione

dal Settore H09C:

processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso

merceologia del prodotto industriale

dal Settore H15X:

economia e estimo industriale

estimo ed esercizio professionale

fondamenti di economia ed estimo

valutazione economica dei progetti

I11X - Impianti industriali meccanici

gestione della qualità

I27X - Ingegneria economico-gestionale

economia ed organizzazione aziendale

gestione dell'innovazione e dei progetti

marketing industriale

P01A - Economia politica

istituzioni di economia

microeconomia

P01B - Politica economica

economia applicata

economia dell'ambiente

dal Settore P01C:

economia dell'ambiente

P02A - Economia aziendale

economia aziendale

P02B - Economia e gestione delle imprese

marketing

P02D - Organizzazione aziendale

organizzazione della produzione

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale

metodi statistici di controllo della qualità

Sono inoltre a statuto e attivabili, ove motivatamente ritenute necessarie a particolari completamenti della formazione scientifico-tecnica e professionale o a specifici approfondimenti tematici e disciplinari tutte le altre discipline dei settori scientifico-disciplinari costituenti l'area e in particolare:

dal Settore I10X:

modelli tunzionali per l'industria I11X - Impianti industriali meccanici

ergotecnica

logistica industriale

gestione degli impianti industriali

gestione della produzione industriale

sistemi di produzione automatizzati

tecnologie industriali

I27X - Ingegneria economico-gestionale

economia dei sistemi industriali

economia del cambiamento tecnologico

gestione aziendale

organizzazione della produzione e dei sistemi logistici

pianificazione e organizzazione della ricerca e sviluppo

sistemi organizzativi

strategia e sistemi di pianificazione

dal Settore M11C:

tecniche psicologiche di ricerca di mercato

P01B - Politica economica

economia delle istituzioni

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica

politica economica

politica economica agraria

programmazione economica

P01E - Econometria

tecniche di previsione economica

teorie della programmazione economica

P01H - Economia dello sviluppo

economia dello sviluppo

politica dello sviluppo economico

teoria dello sviluppo economico

P01I - Economia dei settori produttivi

economia del settore dei trasporti

economia delle attività terziarie

economia delle fonti di energia

economia delle forme di mercato

economia dell'impresa

economia dell'innovazione

economia industriale

politica economica

P02A - Economia aziendale

programmazione e controllo

strategia e politica aziendale

tecnica professionale

P02B - Economia e gestione delle imprese

economia e gestione delle imprese

economia e gestione dell'innovazione aziendale

economia e tecnica della pubblicità

gestione della produzione e dei materiali

strategie di impresa

tecnica industriale e commerciale

P02D - Organizzazione aziendale

organizzazione delle aziende industriali

organizzazione e controllo aziendale

Q05C - Sociologia dei processi economici e del lavoro

relazioni industriali

sociologia dei consumi

sociologia dello sviluppo

sociologia industriale

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale

antropometria

teoria e metodi statistici dell'affidabilità

Al monte ore relativo all'Area IV, competono inoltre i moduli didattici delle discipline caratterizzanti del Laboratorio di Merceologia, come definito dall'art. 168 (Articolazione dei curricula parte seconda: Laboratori) e nell'art. 172 (Ripartizione del monte ore), per un totale di 300 ore, di cui 100 nel I Ciclo e 200 nel II Ciclo.

Area V - *Disegno e tecnologie della rappresentazione.*

Settori scientifico-disciplinari: H11X + I09X

Discipline:

dal Settore H05X: Fotogrammetria, Fotogrammetria applicata, Tecniche di fotointerpretazione e Trattamento delle osservazioni

dal Settore H08A: Progettazione edile assistita

dal Settore H09A: Progettazione tecnologica assistita

dal Settore H09C: disegno industriale per la comunicazione visiva, Grafica computerizzata per il disegno industriale, Modellazione e prototipazione per il disegno industriale, Progettazione grafica, Progettazione e tecnologie multimediali, Produzione dell'immagine per il disegno industriale

dal Settore I07X: Modellistica e simulazione dei sistemi meccanici

dal Settore I08A: Progettazione assistita di strutture meccaniche

dal Settore K01X: Elaborazione elettronica di segnali e immagini

dal Settore K04X: Modellistica e simulazione

dal Settore K05A: Informatica grafica, Sistemi per la progettazione automatica e Teorie e tecniche di elaborazione di immagini; Metodi e tecniche di produzione grafica, Progettazione e produzione multimediale

dal Settore K05B: Editoria multimediale

dal Settore K05C: Elaborazione di immagini

dal Settore L26B: Storia e tecnica della fotografia e Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico.

Le discipline dell'Area sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

formare le conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla comunicazione visiva e alla rappresentazione anche attraverso l'analisi del loro sviluppo storico;

esercitare le tecniche grafiche, fotografiche e multimediali e della modellizzazione fisica e virtuale al fine di raggiungere il pieno controllo degli strumenti della rappresentazione, sia applicandoli all'analisi dei valori di uno specifico oggetto, sia al rilievo, sia al progetto;

praticare i metodi di rilevamento diretto e strumentale nonché le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica;

formare, infine, la capacità di controllare il modello mentale delle forme e delle dimensioni, che è la premessa di ogni attività progettuale.

Discipline a statuto:

dal Settore H09C:

disegno industriale per la comunicazione visiva

grafica computerizzata per il disegno industriale

media digitali per il disegno industriale

modellazione e prototipazione per il disegno industriale

progettazione e tecnologie multimediali

progettazione grafica

produzione dell'immagine per il disegno industriale

H11X - disegno

disegno

disegno automatico

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva

grafica

percezione e comunicazione visiva

I09X - disegno e metodi dell'ingegneria industriale

disegno tecnico industriale

elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale

modellazione geometrica delle macchine

dal Settore K04X:

modellistica e simulazione

dal Settore K05A:

informatica grafica

sistemi per la progettazione automatica

teorie e tecniche di elaborazione di immagini

dal Settore K05C:

elaborazione di immagini

dal Settore L26B:

storia e tecnica della fotografia

teoria e tecnica del linguaggio cinematografico.

Sono inoltre a statuto e attivabili, ove motivatamente ritenute necessarie a particolari completamenti della formazione scientifico-tecnica e professionale o a specifici approfondimenti tematici e disciplinari tutte le altre discipline dei settori scientifico-disciplinari costituenti l'area e in particolare:

dal Settore H05X:

fotogrammetria

fotogrammetria applicata

tecniche di fotointerpretazione

trattamento delle osservazioni

dal Settore H08A:

progettazione edile assistita

dal Settore H09A:

progettazione tecnologica assistita

H11X - disegno

disegno dell'architettura

tecniche della rappresentazione

unificazione grafica per rappresentazione

dal Settore I07X:

modellistica e simulazione dei sistemi meccanici

dal Settore I08A:

progettazione assistita di strutture meccaniche

I09X - disegno e metodi dell'ingegneria industriale

disegno di macchine

grafica computazionale tecnica

metodi di comunicazione tecnica

modellazione geometrica delle macchine

dal Settore K01X:

elaborazione elettronica di segnali e immagini.

Al monte ore relativo all'Area V competono inoltre i moduli didattici delle discipline caratterizzanti del Laboratorio del disegno, del Laboratorio di comunicazione visiva e del Laboratorio di grafica computerizzata, come dall'art. 168 (Articolazione dei curricula parte seconda: Laboratori) e nell'art. 172 (Ripartizione del monte ore), per un totale di 300 ore, tutte nel I Ciclo.

Area VI - *Scienze matematiche e dell'informazione.*

Settori scientifico-disciplinari: A02A + A04B + K05A + K05B

Discipline:

dal Settore A04A: Istituzioni di matematiche, Laboratorio di programmazione e calcolo e Metodi numerici per la grafica.

L'Area comprende insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei concetti di base, degli strumenti e dei metodi matematici operativi dell'analisi matematica, della geometria e dell'algebra lineare necessari per affrontare i problemi di analisi e controllo tecnico della progettazione, nonché utili agli aspetti economico-estimativi.

Mettono in grado lo studente di costruire semplici modelli matematici, di tradurre specifici problemi in algoritmi e quindi in programmi da implementare al computer.

Forniscono, le tecniche fondamentali del calcolo delle probabilità e della inferenza statistica nonché l'uso di metodi di approssimazione, di calcolo numerico e di programmazione.

Discipline a statuto:

A02A - Analisi matematica

analisi matematica

istituzioni di analisi matematica

istituzioni di matematiche

matematica applicata

metodi matematici e statistici

dal Settore A04A:

istituzioni di matematiche

A04B - Ricerca operativa

ricerca operativa

K0SA - Sistemi di elaborazione delle informazioni

fondamenti di informatica

K05B - Informatica

informatica applicata.

Sono inoltre a statuto e attivabili, ove motivatamente ritenute necessarie a particolari completamenti della formazione scientifico-tecnica e professionale o a specifici approfondimenti tematici e disciplinari tutte le altre discipline dei settori scientifico disciplinari costituenti l'area e in particolare:

A02A - Analisi matematica

analisi armonica

analisi convessa

analisi funzionale

analisi non lineare

analisi superiore

biomatematica

calcolo delle variazioni

equazioni differenziali

istituzioni di analisi superiore

matematica

metodi matematici per l'ingegneria
teoria dei numeri
teoria delle funzioni
teoria matematica dei controlli

dal Settore A04A:

laboratorio di programmazione e calcolo
metodi numerici per la grafica

A04B - Ricerca operativa

grafi e reti di flusso
metodi e modelli per il supporto alle decisioni
metodi e modelli per la logistica
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
metodi e modelli per la pianificazione economica
metodi e modelli per la pianificazione territoriale
modelli di sistemi di produzione
modelli di sistemi di servizio
ottimizzazione
ottimizzazione combinatoria
programmazione matematica
tecniche di simulazione
teoria dei giochi

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni

informatica industriale
sistemi informativi
sistemi operativi

K05B - Informatica

laboratorio di informatica
linguaggi di programmazione.

Al monte ore relativo all'Area VI, come definito dall'art. 172 (Ripartizione del monte ore), competono un totale di 150 ore, di cui 100 nel I Ciclo e 50 nel II Ciclo.

Area VII - *Scienze fisiche applicate.*

Settori scientifico-disciplinari: B01A + I05A + I05B.

L'Area comprende gli insegnamenti che hanno come proprie tematiche quelle della Fisica e delle sue applicazioni. In particolare: la termodinamica applicata, la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, l'acustica e l'illuminazione.

Discipline a statuto:

B01A - Fisica generale

fisica generale
ottica

I05A - Fisica tecnica industriale

proprietà termofisiche dei materiali

I05B - Fisica tecnica ambientale

acustica applicata
fisica tecnica
fisica tecnica ambientale
illuminotecnica.

Sono inoltre a statuto e attivabili, ove motivatamente ritenute necessarie a particolari completamenti della formazione scientifico-tecnica e professionale o a specifici approfondimenti tematici e disciplinari tutte le altre discipline dei settori scientifico-disciplinari costituenti l'area e in particolare:

B01A - Fisica generale

acustica
laboratorio di tecnologie fisiche
metrologia

I05A - Fisica tecnica industriale

energetica
fisica tecnica
gestione dell'energia
impianti termotecnici
misure e regolazioni termofluidodinamiche
modelli per la termotecnica
termodinamica applicata
termofluidodinamica applicata
termofluidodinamica dei sistemi naturali
termotecnica
trasmissione del calore

I05B - Fisica tecnica ambientale

modelli per il controllo ambientale
tecnica del controllo ambientale.

Al monte ore relativo all'Area VII, come definita dall'art. 172 (Ripartizione del monte ore), competono un totale di 100 ore, di cui 50 nel I Ciclo e 50 nel II Ciclo.

Affinità tra corsi di laurea e diplomi universitari.

Come sancito dall'art. 3 della Tabella XXX-*bis* del decreto MURST del 22 dicembre 1993 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in disegno industriale, il corso di diploma universitario in disegno industriale è affine al corso di laurea in disegno industriale. Ai diplomati il Consiglio di Facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel D.U. ai fini del proseguimento degli studi e indicherà l'anno del corso di laurea in cui lo studente si potrà iscrivere (l'anno di corso sarà di regola il terzo).

Inoltre, essendo i moduli didattici relativi al biennio di formazione di base del corso di diploma compresi nei vincoli d'Area disciplinare e nella ripartizione del monte ore del biennio ad esso dedicato del I Ciclo di formazione di base del corso di laurea in disegno industriale, come specificato nell'art. 172, il Consiglio di Facoltà potrà istituire l'equivalenza fra il biennio di formazione di base del D.U. in disegno industriale e il biennio di formazione di base (I Ciclo) del corso di laurea in disegno industriale.

Ai fini della equiparazione fra le Aree disciplinari del corso di laurea in disegno industriale di cui alla Tabella XXX e le Aree disciplinari del corso di diploma universitario affine, di cui alla Tabella XXX-*bis*:

l'Area I - Cultura e prassi del disegno industriale e ambientale - comprende i settori scientifico-disciplinari:

H09A, H10A dell'Area della Cultura del progetto;

H10C dell'Area dell'Architettura degli interni;

H09A, H09C dell'Area del disegno industriale;

Q05B dell'Area Socio-economica;

l'Area II - Scienze sociali, storia e critica artistica - comprende i settori scientifico-disciplinari:

H09C, L25C, H12X dell'Area della Storia dell'arte e critica artistica;

l'Area III - Tecnologie del prodotto e scienza dei materiali - comprende i settori scientifico-disciplinari:

H09A, H09C, I10X dell'Area della Tecnologia dei materiali e controllo dei prodotti;

I13X, I14A, I14B dell'Area delle scienze dei materiali;

l'Area IV - Scienze economiche e della produzione - comprende i settori scientifico-disciplinari:

H09B, H09C, I10X, I27X dell'Area della Produzione e pianificazione del prodotto di serie;

P01A dell'Area socio-economica;

l'Area V - disegno e tecnologie della rappresentazione - comprende il settore scientifico-disciplinare:

H11X dell'Area della Rappresentazione e comunicazione visiva;

l'Area VI - Scienze matematiche e dell'informazione - comprende i settori scientifico-disciplinari:

A02A, A02B, K05A dell'Area delle Scienze matematiche e scienze dell'informazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 settembre 1999

Il rettore: DE MAIO

99A10470

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 dicembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0015
Yen giapponese	102,57
Dracma greca	328,75
Corona danese	7,4387
Corona svedese	8,6080
Sterlina	0,62550
Corona norvegese	8,1050
Corona ceca	36,053
Lira cipriota	0,57663
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,15
Zloty polacco	4,2500
Tallero sloveno	197,2375
Franco svizzero	1,5967
Dollaro canadese	1,4823
Dollaro australiano	1,5872
Dollaro neozelandese	1,9865
Rand sudafricano	6,1682

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10508

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diperflox»

Estratto decreto A.I.C. n. 580 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: DIPERFLOX, nelle forme e confezioni:

«540 mg» astuccio con 14 compresse da 540 mg;

«5,4% 100 ml» 1 flacone di sospensione orale da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., con sede legale in via dei Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale n. 00798630158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via dei Pestagalli, 7, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«540 mg» astuccio con 14 compresse da 540 mg;
A.I.C. n. 027629017 (in base 10), 0UC5GT (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; ed in considerazione che la società titolare è stata licenziataria del brevetto del principio attivo norfloxacina pivaloilossimetilestere;

«5,4%100 ml» 1 flacone di sospensione orale da 100 ml;
A.I.C. n. 027629029 (in base 10), 0UC5H5 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; ed in considerazione che la società titolare è stata licenziataria del brevetto del principio attivo norfloxacina pivaloilossimetilestere.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: norfloxacina pivaloilossimetilestere mg 540 (pari a norfloxacina mg 400);

eccipienti: cellulosa microgranulare mg 150, silice colloidale mg 10, povidone mg 20, magnesio stearato mg 2, talco mg 3, amido di patata mg 30;

100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: norfloxacina pivaloilossimetilestere g 5,4 (pari a norfloxacina acido g 4,0);

eccipienti: metile-p-idrossibenzoato 80,0 mg, propile p-ossibenzoato 20,0 mg, aroma di amarena 100,0 mg, metilcellulosa 100,0 mg, saccarina 30,0 mg, saccarosio 65,0 mg, acqua depurata q.b a 100,0 ml.

Periodo di validità: la validità delle compresse è di 36 mesi dalla data di fabbricazione; la validità della sospensione è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: «Diperflox» è indicato per il trattamento delle infezioni delle alte e basse vie urinarie (cistite, pielite, cistopielite, pielonefrite, etc.) provocati da germi sensibili alla norfloxacina. Con dosi usuali di norfloxacina sono state trattate con successo infezioni causate da microorganismi patogeni pluriresistenti.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10403

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naproxen»

Decreto G n. 629 dell'8 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: NAPROXEN, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: «250 mg compresse», 30 compresse; «500 mg compresse», 30 compresse; «750 mg compresse a rilascio modificato», 20 compresse a rilascio modificato; «375 mg capsule molli», 30 capsule molli; «375 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine; «250 mg supposte», 10 supposte; «500 mg supposte», 10 supposte; «5% pomata», tubo da g 50; «10% gel», tubo da g 50.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5, codice fiscale n. 00160050662.

Numeri A.I.C.:

«250 mg compresse», 30 compresse;

A.I.C. n. 033619014/G (in base 10), 101Z26 (in base 32);

«500 mg compresse», 30 compresse;

A.I.C. n. 033619026/G (in base 10), 101Z2L (in base 32);

«750 mg compresse a rilascio modificato», 20 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 033619038/G (in base 10), 101Z2Y (in base 32);

«375 mg capsule molli», 30 capsule molli;

A.I.C. n. 033619040/G (in base 10), 101Z30 (in base 32);

«375 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine;

A.I.C. n. 033619053/G (in base 10), 101Z3F (in base 32);

«250 mg supposte», 10 supposte;

A.I.C. n. 033619065/G (in base 10), 101Z3T (in base 32);

«500 mg supposte», 10 supposte;

A.I.C. n. 033619077/G (in base 10), 101Z45 (in base 32);

«5% pomata», tubo da g 50;

A.I.C. n. 033619089/G (in base 10), 101Z4K (in base 32);

«10% gel», tubo da g 50;

A.I.C. n. 033619091/G (in base 10), 101Z4M (in base 32).

Produttore:

per le forme farmaceutiche «compresse, compresse a rilascio modificato, pomata e gel»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada S. Emidio s.n.c.;

per la forma farmaceutica «capsule molli»: la produzione è effettuata dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100; i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada S. Emidio s.n.c.;

per la forma farmaceutica «granulato per sospensione orale»: la produzione ed il controllo sono effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada S. Emidio s.n.c.; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A;

per la forma farmaceutica «supposte»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A; il controllo è effettuato dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada S. Emidio s.n.c..

Composizione:

una compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: naproxen mg 250;

eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, sodio amido glicolato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: naproxen mg 500;

eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, sodio amido glicolato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa a rilascio modificato da 750 mg contiene:

principio attivo: naproxen mg 750;

eccipienti: amido di mais, lattosio, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, etilcellulosa, polivinilpirrolidone reticolato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula molle da 375 mg contiene:

principio attivo: naproxen mg 375;

eccipienti: oleil alcool, silice precipitata, lecitina di soia, polisorbato 80, gelatina, glicerolo, sodio p-ossibenzoato di etile E 215, sodio p-ossibenzoato di propile E 217, biossido di titanio E 171, ossido di ferro rosso E 172 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una bustina di granulato per sospensione orale da 375 mg contiene:

principio attivo: naproxen mg 375;

eccipienti: resina poliacrilica, saccarosio, menta aroma, glicirrizinato monoammonico, mela liofilizzata, polivinilpirrolidone, silice precipitata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta da 250 mg contiene:

principio attivo: naproxen mg 250;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta da 500 mg contiene:

principio attivo: naproxen mg 500:

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di pomata al 5% contengono:

principio attivo: naproxen g 5:

eccipienti: alcooli di lanolina acetilati ed ossietilenati; dimetilpolisilossano; glicerilmonostearato; miscela di glicerolo stearato e poliossietilenglicole stearato; mono-palmito-stearato di polietilenglicole 4.000; etere monoetilico del dietilenglicole; eucalipto essenza; zedoaria essenza; butilidrossianisolo; miscela di p-idrossibenzoati di metile, etile, propile, butile; sodio deidroacetato; sodio citrato acido; sodio idrossido; acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di gel al 10% contengono:

principio attivo: naproxen g 10;

eccipienti: glicole propilenico, dietilenglicole monoetiletere, sodio metabisolfito, carbossivinilpolimero, trietanolammina, bergamotto essenza, acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche:

le forme farmaceutiche «compresse, compresse a rilascio modificato, capsule molli, granulato per sospensione orale e supposte»: artrite reumatoide, artrosi (coxartrosi, spondiloartrosi, gonartrosi, artrosi cervicale e dorsale), artropatia gottosa, lombosciatalgie, mialgie, nevralgie, periartriti, fibromiositi, sindromi radicolari;

le forme farmaceutiche «pomata e gel»: nella terapia locale di: mialgie, contusioni, distorsioni e strappi muscolari, lussazioni; trombosi superficiali; ematomi, edemi e infiltrati traumatici, fibromiositi, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, periartriti, flebiti, varici infiammate. Nella preparazione o in concomitanza di trattamenti ortopedici e riabilitativi.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

per le confezioni «30 compresse da 500 mg e 20 compresse a rilascio modificato da 750 mg»: classe: «A, con applicazione della nota 66» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

per le confezioni «30 compresse 250 mg, 30 capsule molli da 375 mg, 30 bustine di granulato da 375 mg, 10 supposte da 250 mg, l0 supposte da 500 mg, tubo pomata 5% da 50 g e tubo gel 10% da 50 g»: classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

per le confezioni: «250 mg compresse» 30 compresse, «500 mg compresse», 30 compresse; «750 mg compresse a rilascio modificato», 20 compresse a rilascio modificato; «375 mg capsule molli», 30 capsule molli; «375 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine; «250 mg supposte», 10 supposte; «500 mg supposte», 10 supposte: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per le confezioni: «5%» pomata tubo da g 50 e «10 %» gel tubo da g 50: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10401

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobramicina IBI»

Decreto NCR n. 630 dell'8 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: TOBRAMICINA IBI, nella forma e confezioni: «100 mg soluzione iniettabile», 1 fiala; «150 mg soluzione iniettabile», 1 fiala.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 56, Torre 6, codice fiscale n. 02578030153.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Pharminvest S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via Noto n. 7; i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via di Fossignano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala da 100 mg;

A.I.C. n. 033973013 (in base 10), 10DSSP (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55-*bis*». Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

1 fiala da 150 mg;

A.I.C. n. 033973025 (in base 10), 10DST1 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55-*bis*». Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

ogni fiala da 100 mg contiene:

principio attivo: tobramicina solfato mg 152,4 (equivalente a tobramicina base mg 100);

eccipienti: fenolo, sodio metabisolfito, sodio edetato, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 150 mg contiene:

principio attivo: tobramicina solfato mg 228,6 (equivalente a tobramicina base mg 150);

eccipienti: fenolo, sodio metabisolfito, sodio edetato, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la «Tobramicina» è particolarmente indicata nella terapia delle infezioni delle vie urinarie, del torrente circolatorio (setticemia), delle ossa, della pelle e dei tessuti molli, dell'apparato gastro-intestinale, del sistema nervoso centrale (meningite) e

del tratto respiratorio inferiore, provocate da ceppi di microrganismi sensibili. È considerato farmaco di secondo impiego nelle infezioni da E. Coli e da stafilococco.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10400

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amikacid»

Decreto A.I.C. n. 631 dell'8 novembre 1999

Specialità medicinale: AMIKACID, nella forma e confezione:

«500 mg» soluzione iniettabile, 1 fiala i.m./e.v. + 1 siringa;

«1 g» soluzione iniettabile, 1 fiala i.m./e.v.;

«500 mg» soluzione iniettabile, 5 fiale i.m./e.v.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42, codice fiscale n. 02732270653.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l, nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg» soluzione iniettabile, 1 fiala i.m./e.v. + 1 siringa;

A.I.C. n. 033586013 (in base 10), 100YUX (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55-*bis*». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«1 g» soluzione iniettabile, 1 fiala i.m./e.v.;

A.I.C. n. 033586025 (in base 10), 100YV9 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55-*bis*». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«500 mg» soluzione iniettabile, 5 fiale i.m./e.v.;

A.I.C. n. 033586037 (in base 10), 100YVP (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

una fiala da 500 mg contiene:

principio attivo: amicacina solfato mg 667,5 (pari ad amicacina mg 500);

eccipienti: sodio citrato; sodio bisolfito; acido solforico al 35% q.b. a; acqua p.p.i. q.b. a (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala da 1 g contiene:

principio attivo: amicacina solfato g 1,335 (pari ad amicacina base g 1);

eccipienti: sodio citrato; sodio bisolfito; acido solforico al 35% q.b. a; acqua p.p.i. q.b. a (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di infezioni gravi sostenute da germi gram-negativi sensibili all'antibiotico compresi ceppi di pseudomonas e stafilococchi resistenti ad altri antibiotici. In particolare l'«Amikacina» risulta indicata nelle seguenti forme: batteriemie e setticemie (inclusa la sepsi neonatale); infezioni complicate e ricorrenti delle vie genito-urinarie; infezioni dell'apparato respiratorio, dell' apparato osteo-articolare, del sistema nervoso centrale (compresa la meningite) e del tessuto cutaneo e sottocutaneo; infezioni endo-addominali (compresa la peritonite); ustioni ed infezioni post-operatorie.

Classificazione ai fini della fornitura:

per la confezione: «500 mg» soluzione iniettabile, 5 fiale i.m./e.v.»: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

per le confezioni: «500 mg» soluzione iniettabile, 1 fiala i.m./e.v. + 1 siringa e «1 g» 1 fiala di soluzione iniettabile i.m./ev.: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10399

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicaven»

Decreto A.I.C. n. 632 dell'8 novembre 1999

Specialità medicinale: NICAVEN, nelle forme e confezioni:

«20 mg compresse», 50 compresse;

«40 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule a rilascio prolungato.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42, codice fiscale n. 02732270653.

Produttore:

per la forma «compresse»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Doppel farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118;

per la forma «capsule a rilascio prolungato»: la produzione e i controlli di qualità sono effettuati dalla società Ethypharm industries, nello stabilimento sito in Houdan (Francia), 17/21 rue Saint Matthieu; il confezionamento e i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società Doppel Farmaceutici S.r.l, nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118.

Confezioni autorizzate; numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n, 537/1993:

«20 mg compresse», 50 compresse;

A.I.C. n. 033585011 (in base 10), 100XVM (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«40 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033585023 (in base 10), 100XVZ (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: nicardipina cloridrato mg 20;

eccipienti: lattosio, amido, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nicardipina cloridrato mg 40;

eccipienti: acido tartarico, saccarosio, amido, polivinilpirrolidone, polietilenglicole 4000, polimeri dell'acido metacrilico, paraffina, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento dell'insufficienza coronarica: angina pectoris. Ipertensione arteriosa. Trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia cronica.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10398

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Recogen»

Decreto A.I.C. n. 633 dell'8 novembre 1999

Specialità medicinale: ACICLOVIR RECOGEN, nelle forme e confezioni:

«250 mg polvere per soluzione iniettabile», 1 fiala i.v.;

«250 mg polvere per soluzione iniettabile», 5 fiale i.v.

Titolare A.I.C.: Recogen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano via M. Civitali n. 1, codice fiscale n. 11730170153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Serpero S.p.a., nello stabilimento sito in Masate (Milano), via F. Serpero n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 mg polvere per soluzione iniettabile», 1 fiala i.v.;

A.I.C. n. 033672015 (in base 10), 103LUH (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«250 mg polvere per soluzione iniettabile», 5 fiale i.v.;

A.I.C. n. 033672027 (in base 10), 103LUV (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: ogni fiala da 250 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 250 mg;

eccipienti: sodio idrossido 45 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da herpes simplex e da varicella-zoster in pazienti immunocompromessi. Profilassi delle infezioni da herpes simplex in pazienti gravemente immunocompromessi. Forme ricorrenti di infezioni da virus varicella-zoster e forme gravi di herpes genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria. Encefalite da virus herpes simplex, con limitazione dell'impiego agli ospedali e case di cura. Trattamento delle infezioni da herpes simplex nei neonati.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10397

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir - EG»

Decreto G n. 634 dell'8 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: ACICLOVIR, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

«250 mg polvere per soluzione iniettabile», 1 fiala i.v.;

«250 mg polvere per soluzione iniettabile», 5 fiale i.v.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Domenico Scarlatti n. 31, codice fiscale n. 12432150154.

Numeri A.I.C.:

«250 mg polvere per soluzione iniettabile», 1 fiale uso i.v.;

A.I.C. n. 032307062/G (in base 10), 0YTXVQ (in base 32);

«250 mg polvere per soluzione iniettabile», 5 fiale uso i.v.;

A.I.C. n. 032307074/G (in base 10), 0YTXW2 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Serpero S.p.a., nello stabilimento sito in Masate (Milano), via F. Serpero n. 2.

Composizione: ogni fiala da 250 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 250 mg;

eccipienti: sodio idrossido 45 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da herpes simplex e da varicella-zoster in pazienti immunocompromessi. Profilassi delle infezioni da herpes simplex in pazienti gravemente immunocompromessi. Forme ricorrenti di infezioni da virus varicella-zoster e forme gravi di herpes genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria. Encefalite da virus herpes simplex, con limitazione dell'impiego agli ospedali e case di cura. Trattamento delle infezioni da herpes simplex nei neonati.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10447

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir - Mendelejeff»

Estratto decreto G n. 648 del 10 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ACICLOVIR, nelle forme e confezioni: «8% sospensione orale» flacone da 100 ml di sospensione orale, «5% crema» tubo da 10 g di crema, «800 mg compresse» 35 compresse.

Titolare A.I.C.: Società stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l., con sede legale in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale n. 00966490591.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni, (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«8% sospensione orale» flacone da 100 ml di sospensione orale;

A.I.C. n. 033482023/G (in base 10), 0ZXT97 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«5% crema» tubo da 10 g di crema;

A.I.C. n. 033482035/G (in base 10), 0ZXT9M (in base 32);

classe: «C»;

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 033482047/G (in base 10), 0ZXT9Z (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione:

«8% sospensione orale» flacone da 100 ml di sospensione orale, 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile) g 2,250, glicerolo g 0,750, cellulosa dispersibile mg 75,0, metile p-idrossibenzoato mg 5,00, propile p-idrossibenzoato mg 1,00, aroma amarena mg 0,004, acqua depurata q.b. a ml 5,00;

«5% crema» tubo da 10 g di crema, un grammo di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg;

eccipienti: tefose 1500 mg 110, glicerina mg 80, acido stearico mg 33, paraffina liquida mg 40, metilparaben mg 1, acqua depurata mg 686;

«800 mg compresse» 35 compresse, una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 127 mg, glicolato di amido e sodio 40 mg, polivinilpirrolidone 25 mg, magnesio stearato 8 mg.

Indicazioni terapeutiche:

l'«aciclovir» in sospensione ed in compresse è indicato:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti;

per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;

per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster;

l'«aciclovir» in crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali:

herpes genitale primario o recidivante;

herpes delle labbra.

Periodo di validità: la validità delle compresse da 800 mg è di 5 anni dalla data di fabbricazione. La validità della sospensione e della crema è di 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10364

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isocolan»

Estratto decreto NCR n. 649 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: ISOCOLAN nelle forme e confezioni: «17,4 g» 8 bustine di granulato da 17,4 g per soluzione orale, «8,7 g» 8 buste di granulato da 8,7 g per soluzione orale (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede legale in via Palagi, 2, Milano, codice fiscale n. 00752450155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Sigmar Italia S.p.a., nello stabilimento sito in via Sombreno, 11, Almè (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«17,4 g» 8 buste di granulato da 17,4 g per soluzione orale;

A.I.C. n. 027593060 (in base 10), 0UB2C4 (in base 32);

classe: «C»;

«8,7 g» 8 buste di granulato da 8,7 g per soluzione orale;

A.I.C. n. 027593072 (in base 10), 0UB2CJ (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni busta da 17,4 g da sciogliere in 250 ml di acqua contiene:

principi attivi: polietilenglicole 4000 (PEG 4000) 14,750 g, sodio solfato 1,4215 g, sodio bicarbonato 0,4215 g, sodio cloruro 0,3665 g, potassio cloruro 0,1855 g;

eccipienti: acesulfame K 0,0390 g, sodio ciclammato 0,0480 g, saccarina 0,0105 g, aroma naturale 0,1575;

ogni busta da 8,7 g da sciogliere in 125 ml di acqua contiene:

principi attivi: polietilenglicole 4000 (PEG 4000) 7,375 g, sodio solfato 0,71075 g, sodio bicarbonato 0,21075 g, sodio cloruro 0,18325 g, potassio cloruro 0,09275 g;

eccipienti: acesulfame K 0,01950 g, sodio ciclammato 0,02400 g, saccarina 0,00525 g, aroma naturale 0,07875.

Indicazioni terapeutiche: situazioni cliniche in cui si richiede una completa detersione e la pulizia del colon. Trattamento della stipsi di tipo funzionale a carattere episodico o persistente (forme croniche).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10376

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soyacal»

Estratto decreto NCR n. 647 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: SOYACAL, nelle forme e confezioni:

«20% emulsione per infusione endovenosa», 1 flacone da 50 ml;

«20% emulsione per infusione endovenosa», 1 flacone da 100 ml;

«20% emulsione per infusione endovenosa», 1 flacone da 250 ml;

«20% emulsione per infusione endovenosa», 1 flacone da 500 ml,

(nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Grifols Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ghezzano (Pisa), via Carducci 62/d, codice fiscale n. 10852890150.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da: Laboratorios Grifols, S.A., presso lo stabilimento sito in Parets del Valles, Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art.8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20% emulsione per infusione endovenosa», 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026375042 (in base 10), 0T4WW2 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«20% emulsione per infusione endovenosa», 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026375055 (in base 10), 0T4WWH (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«20% emulsione per infusione endovenosa», 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 026375067 (in base 10), 0T4WWV (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«20% emulsione per infusione endovenosa», 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 026375079 (in base 10), 0T4WX7 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni 100 ml di emulsione contiene:

principio attivo: olio di soia purificato e fosfolipidi purificati da tuorlo d'uovo;

eccipienti: glicerolo, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

quale fonte di calorie ed acidi grassi essenziali per pazienti che necessitano di nutrizione parenterale per lungo tempo;

fonte di acidi grassi essenziali nei casi di carenza degli stessi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10377

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gelestra»

Estratto decreto NCR n. 650 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: GELESTRA nella forma e confezione: «1,5 mg gel» 28 bustine da 2,5 g di gel.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale in via S. Antonio, 61 - 56125 Pisa, codice fiscale n. 05200381001.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Farmigea S.p.a. presso lo stabilimento sito in via G. B. Oliva, 8, Ospedaletto (Pisa); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via S. Antonio, 61, Pisa; le operazioni di confezionamento sono effettuate dalla società Ivers Lee Italia S.p.a. presso lo stabilimento sito in corso della Vittoria, 1533, Caronno Pertusella (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1,5 mg gel» 28 bustine da 2,5 g di gel;

A.I.C. n. 033406012 (in base 10), 0ZVH1W (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo estradiolo non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: una bustina da 2,5 g di gel contiene:

principio attivo: estradiolo mg 1,5 (pari anidro);

eccipienti: carbossipolimetilene, alcool, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, trietanolamina, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10349

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gola Action»

Estratto decreto AIC n. 651 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: GOLA ACTION nelle forme e confezioni: «3 mg + 1 mg compresse orosolubili»» 20 compresse orosulibili, «0,15% + 0,50% spray per mucosa orale» 1 flacone spray per mucosa orale.

Titolare A.I.C.: società Iodosan S.p.a., con sede legale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 05085580156.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo delle compresse orosolubili sono effettuati dalla società SmithKline Beecham S.p.a. presso lo stabilimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano). La produzione, il confezionamento ed il controllo dello spray per mucosa orale sono effettuati dalla società SmithKline Beecham Liquides Industrie presso lo stabilimento sito in 440, Avenue du General de Gaulle, Herouville Saint Clair (Francia); le operazioni di produzione e confezionamento sono effettuate anche dalla società Aerosol Service Italiana S.r.l., via del Maglio, 6, Valmadrera (Lecco); le operazioni di controllo sono anche effettuate dalla società SmithKline Beecham S.p.a. presso lo stabilimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«3 mg + 1 mg compresse orosolubili» 20 compresse orosolubili;

A.I.C. n. 033501014 (in base 10), 0ZYCUQ (in base 32);

classe: «C»;

«0,15% + 0,50% sray per mucosa orale» 1 flacone spray per mucosa orale;

A.I.C. n. 033501026 (in base 10), 0ZYCV2 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una compressa orosolubile contiene:

principi attivi: benzidamina cloridrato 3,0 mg, cetilpiridinio cloruro 1,0 mg;

eccipienti: sorbitolo, mannitolo, magnesio stearato, aroma menta, aspartame (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di spray per mucosa orale contengono:

principi attivi: benzidamina cloridrato 0,15 mg, cetilpiridinio cloruro 0,50 g;

eccipienti: alcool, glicerolo, aroma menta, olio di ricino idrogenato poliossietilenato, saccarina sodica, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Gola Action» compresse orosolubili: trattamento antinfiammatorio, analgesico ed antisettico nelle irritazioni della gola, della bocca e delle gengive, nelle gengiviti, faringiti e laringiti. Indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie;

«Gola Action» spray per mucosa orale: trattamento antisettico antinfiammatorio ed analgesico nelle irritazioni della gola, della bocca e delle gengive, nelle gengiviti, faringiti e laringiti. Indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10380

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algodyl»

Estratto decreto A.I.C. n. 652 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: ALGODYL nelle forme e confezioni: «0,15% + 0,05% collutorio» 1 flacone collutorio, «0,15% + 0,50% spray per mucosa orale» 1 flacone spray per mucosa orale.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo del collutorio sono effettuati sia dalla società SmithKline Beecham Liquides Industrie presso lo stabilimento sito in 440, Avenue du General de Gaulle, Herouville Saint Clair (Francia), sia della società Alfa Wassermann S.p.a. presso lo stabilimento sito in contrada Sant'Emidio, Alanno (Pescara); le operazioni di controllo sono anche effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano).

La produzione, il confezionamento ed il controllo dello spray per mucosa orale sono effettuati dalla società SmithKline Beecham Liquides Industrie presso lo stabilimento sito in 440, Avenue du General de Gaulle, Herouville Saint Clair (Francia); le operazioni di produzione e confezionamento sono effettuate anche dalla società Aerosol Service Italiana S.r.l., via del Maglio, 6, Valmadrera (Lecco); le operazioni di controllo sono anche effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,15% + 0,05% collutorio» 1 flacone collutorio;
A.I.C. n. 034427017 (in base 10), 10UN49 (in base 32);
classe: «C»;

«0,15% + 0,50% spray per mucosa orale» 1 flacone spray per mucosa orale;
A.I.C. n. 034427029 (in base 10), 10UN4P (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

100 ml di collutorio contengono:

principi attivi: benzidamina cloridrato 0,15 g, cetilpiridinio cloruro 0,05 g;

eccipienti: saccarina sodica, aroma menta, olio di ricino idrogenato poliossietilenato, glicerolo, alcool, giallo di chinolina (E 104), patent blue V (E 131), acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di spray per mucosa orale contengono:

principi attivi: benzidamina cloridrato 0,15 g, cetilpiridinio cloruro 0,50 g;

eccipienti: alcool, glicerolo, aroma menta, olio di ricino idrogenato poliossietilenato, saccarina sodica, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Algodyl» collutorio: trattamento antinfiammatorio, analgesico ed antisettico nelle irritazioni della gola, della bocca e delle gengive, nelle gengiviti, faringiti e laringiti. Indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie;

«Algodyl» spray per mucosa orale: trattamento antisettico antinfiammatorio ed analgesico nelle irritazioni della gola, della bocca e delle gengive, nelle gengiviti, faringiti e laringiti. Indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie.

Periodo di valitidà: la validità del prodotto è di 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10388

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isozeta»

Estratto decreto n. 653 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: ISOZETA nelle forme e confezioni: «17,4 g polvere per soluzione orale» 8 buste di polvere da 17,4 g per soluzione orale, «8,7 g polvere per soluzione orale» 8 buste di polvere da 8,7 g per soluzione orale (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Zeta Farmaceutici S.p.a., con sede legale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale n. 00330790247.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Galvani, 10, Sandrigo (Vicenza).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«17,4 g polvere per soluzione orale» 8 buste di polvere da 17,4 g per soluzione orale;
A.I.C. n. 027595040 (in base 10), 0UB490 (in base 32);
classe: «C»;

«8,7 g polvere per soluzione orale» 8 buste di polvere da 8,7 g per soluzione orale;
A.I.C. n. 027595053 (in base 10), 0UB49F (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

ogni busta da 17,4 g da sciogliere in 250 ml di acqua contiene:

principi attivi: polietilenglicole 4000 (PEG 4000) 14,750 g, sodio solfato 1,4215, sodio bicarbonato 0,4215 g, sodio cloruro 0,3665 g, potassio cloruro 0,1855 g;

eccipienti: acesulfame K, sodio ciclammato, saccarina, aroma naturale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni busta da 8,7 g da sciogliere in 125 ml di acqua contiente:

principi attivi: polietilenglicole 4000 (PEG 4000) 7,375 g, sodio solfato 0,71075 g, sodio bicarbonato 0,21075 g, sodio cloruro 0,18325 g, potassio cloruro 0,09275 g;

eccipienti: acesulfame K, sodio ciclammato, saccarina, aroma naturale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: situazioni cliniche in cui si richiede una completa detersione e la pulizia del colon. Trattamento della stipsi di tipo funzionale a carattere episodico o persistente (forme croniche).

Periodo di valitidà: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10386

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil»

Estratto decreto G n. 654 del 10 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica GEMFIBROZIL, nelle forme e confezioni: «600 mg compresse» 30 compresse, «900 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Pulitzer italiana S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Tiburtina, 1004, Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«600 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033786017/G (in base 10), 107251 (in base 32);

classe: «A - Nota 14». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«900 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033786029/G (in base 10), 10725F (in base 32);

classe: «A - Nota 14». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione:

una compressa da 600 mg contiene:

principio attivo: gemfibrozil 600,0 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, magnesio stearato, polietilenglicole 4000, poli-

sorbato 80, silice precipitata, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 900 mg contiene:

principio attivo: gemfibrozil 900,0 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, magnesio stearato, polietilenglicole 4000, polisorbato 80, silice precipitata, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dislipidemie caratterizzate da aumento dei trigliceridi che non rispondono al trattamento dietetico. È anche efficace nelle ipercolesterolemie che non rispondono al trattamento dietetico.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10350

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir - Bioprogress»

Estratto decreto G n. 655 del 10 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica ACICLOVIR, nelle forme e confezioni: «8% sospensione orale» flacone da 100 ml di sospensione orale, «5% crema» tubo da 10 g di crema, «800 mg compresse» 35 compresse.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale n. 07696270581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«8% sospensione orale» flacone da 100 ml di sospensione orale;

A.I.C. n. 033429022/G (in base 10), 0ZW5JY (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«5% crema» tubo da 10 g di crema;

A.I.C. n. 033429034/G (in base 10), 0ZW5KB (in base 32);

classe: «C»;

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 033429046/G (in base 10), 0ZW5KQ (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione:

«8%» flacone da 100 ml di sospensione orale all'8%; 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile) g 2,250, glicerolo g 0,750, cellulosa dispersibile mg 75,0, metile p-idrossibenzoato mg 5,00, propile p-idrossibenzoato mg 1,00, aroma amarena mg 0,004, acqua depurata q.b. a ml 5,00;

«5%» tubo da 10 g di crema per uso cutaneo al 5%; un grammo di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg;

eccipienti: tefose 1500 mg 110, glicerina mg 80, acido stearico mg 33, paraffina liquida mg 40, metilparaben mg 1, acqua depurata mg 686;

«800 mg» 35 compresse da 800 mg per uso orale; una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 127 mg, glicolato di amido e sodio 40 mg, polivinilpirrolidone 25 mg, magnesio stearato 8 mg.

Indicazioni terapeutiche:

l'«Aciclovir» in sospensione ed in compresse è indicato:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti;

per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;

per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster;

l'«Aciclovir» in crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali:

herpes genitale primario o recidivante;

herpes delle labbra.

Periodo di validità: la validità delle compresse da 800 mg è di 5 anni dalla data di fabbricazione. La validità della sospensione e della crema è di 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10393

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sofargen»

Estratto decreto NCR n. 656 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: SOFARGEN, nelle forme e confezioni: «180 g crema» tubo di crema, «600 g crema» vasetto di crema (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., con sede legale in via Isonzo, 8, Milano, codice fiscale n. 03428610152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Firenze, 40, Trezzano Rosa (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«180 g crema» tubo di crema;

A.I.C. n. 025561046 (in base 10), 0SD1YQ (in base 32);

classe: «A per ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo sulfadiazina d'argento non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«600 g crema» vasetto di crema;

A.I.C. n. 025561061 (in base 10), 0SD1Z5 (in base 32);

classe: «A; per uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo sulfadiazina d'argento non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: argento solfadiazina 1 g;

eccipienti: alcool stearilico, isopropile miristato, propilenglicole, polietilenglicolmonostearato, poliossietilensorbitanmonolaurato, metil-p-ossibenzoato, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento antibatterico locale delle infezioni in caso di ustioni di II e III grado; trattamento antibatterico locale di ulcere varicose e piaghe da decubito infette ed in genere di affezioni dermatologiche infette o suscettibili di superinfezioni.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10383

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euclorina»

Estratto decreto NCR n. 657 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: EUCLORINA, nelle forme e confezioni:

«1% soluzione cutanea disinfettante», 1 flacone da 250 ml di soluzione cutanea disinfettante all'1%;

«1% soluzione cutanea disinfettante», 1 flacone da 500 ml di soluzione cutanea disinfettante all'1%;

«2,5% soluzione cutanea disinfettante», 1 flacone da 250 ml di soluzione cutanea disinfettante al 2,5% con misurino dosatore;

«2,5% soluzione cutanea disinfettante», 1 flacone da 500 ml di soluzione cutanea disinfettante al 2,5% con misurino dosatore;

«2,5% soluzione cutanea disinfettante», 1 flacone da 1000 ml di soluzione cutanea disinfettante al 2,5% con misurino dosatore (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società SmithKline Beecham p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sarà effettuata da:

società A. Sella laboratorio chimico farmaceutico r.l. nello stabilimento sito in Schio (Vicenza), via Vicenza n. 2;

oppure da:

società Montefarmaco p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell 'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1% soluzione cutanea disinfettante», 1 flacone da 250 ml di soluzione cutanea disinfettante all'1%;

A.I.C. n. 032056044 (in base 10), 0YL8RD (in base 32);

classe: «C»;

«1% soluzione cutanea disinfettante», 1 flacone da 500 ml di soluzione cutanea disinfettante all'1%;

A.I.C. n. 032056057 (in base 10), 0YL8RT (in base 32);

classe: «C»;

«2,5% soluzione cutanea disinfettante», 1 flacone da 250 ml di soluzione cutanea disinfettante al 2,5% con misurino dosatore;

A.I.C. n. 032056069 (in base 10), 0YL8S5 (in base 32);

classe: «C»;

«2,5% soluzione cutanea disinfettante», 1 flacone da 500 ml di soluzione cutanea disinfettante al 2,5% con misurino dosatore;

A.I.C. n. 032056071 (in base 10), 0YL8S7 (in base 32);

classe: «C»;

«2,5% soluzione cutanea disinfettante», 1 flacone da 1000 ml di soluzione cutanea disinfettante al 2,5% con misurino dosatore;

A.I.C. n. 032056083 (in base 10), 0YL8SM (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

100 ml di soluzione all'1% contengono:

principio attivo: cloramina 1,000 g;

eccipienti: sodio carbonato monoidrato, sodio bicarbonato, acqua depurata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

100 ml di soluzione al 2,5% contengono:

principio attivo: cloramina 2,500 g;

eccipienti: sodio carbonato monoidrato, sodio bicarbonato, acqua depurata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Euclorina» 1%.

Si usa per lavaggi e impacchi nella:

disinfezione immediata, sia negli adulti, che nei bambini, delle ferite da punta e da taglio, delle escoriazioni, delle abrasioni;

disinfezione della cute prima delle iniezioni;

disinfezione di piaghe infette, ascessi, foruncoli, paterecci, vescicole, ulcere cutanee.

«Euclorina» 2,5%.

Si usa per:

igiene intima come antisettico in particolare durante il puerperio e dopo il parto;

profilassi pre e post-operatoria nella chirurgia generale e ginecologica;

pediluvi disinfettanti;

igiene generale del corpo e disinfezione della cute sia integra che lesa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10391

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina»

Estratto decreto G n. 658 del 10 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica AMOXICILLINA, nelle forme e confezioni: «500 mg capsule» 12 capsule, «1 g compresse» 12 compresse, «5% granulato» 1 flacone di granulato per sospensione orale.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Fulton Medicinali S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Marconi, 28/9, Arese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg capsule» 12 capsule;

A.I.C. n. 033151010/G (in base 10), 0ZMQ12 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 033151022/G (in base 10), 0ZMQ1G (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«5% granulato» 1 flacone di granulato per sospensione orale;

A.I.C. n. 033151034/G (in base 10), 0ZMQ1U (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione:

una capsula da 500 mg contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 574 mg (pari ad amoxicillina anidra 500 mg);

eccipienti: magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione della capsula: gelatina, indigo carmino, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 1 g contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,148 g (pari ad amoxicillina anidra 1,000 g);

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, sodio carbossimetilamido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone di granulato per sospensione orale contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 5,740 g (pari ad amoxicillina anidra 5,000 g);

eccipienti: aroma tutti frutti, carbossimetilcellulosa sodica, saccarosio, silice precipitata, sodio benzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina:

infezioni delle vie respiratorie, otiti medie, infezioni delle vie genito-urinarie, infezioni delle vie biliari, infezioni di interesse chirurgico, infezioni della cute e dei tessuti molli.

Periodo di validità: la validità delle capsule e delle compresse è di 36 mesi dalla data di fabbricazione. La validità del granulato è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione al fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10384

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Roxene»

Estratto decreto NCR n. 659 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: ROXENE, nella forma e confezione: «20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 1 ml di soluzione iniettabile per uso intramuscolare (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale in vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale n. 00761810506.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Special Product's Line S.r.l. nello stabilimento sito in via Campobello, 15, Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare»;

A.I.C. n. 026076051 (in base 10), 0SVSWM (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo piroxicam non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

Composizione: ogni fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: propilenglicole, alcool etilico al 95%, alcool benzilico, nicotinamide, sodio idrossido, acido cloridrico concentrato, fosfato monosodico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10385

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nopar»

Estratto decreto NCR n. 662 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: NOPAR, anche nella forma e confezione: «1 mg compresse» 50 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 00426150488.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Eli Lilly and Company (Lilly Corporate Center) nello stabilimento sito in Indianapolis, Indiana (U.S.A.); le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuate dalla società Eli Lilly and Company Limited nello stabilimento sito in Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 028507059 (in base 10), 0V5YXM (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: pergolide mesilato equivalente a pergolide mg 1;

eccipienti: lattosio 286 mg, carbossimetilcellulosa sodica 6 mg, polivinilpirrolidone 4 mg, magnesio stearato 1,75 mg, ossido di ferro 0,50 mg.

Indicazioni terapeutiche: la pergolide è indicata in associazione alla levodopa (da sola o in associazione con un inibitore periferico della decarbossilasi) nel trattamento dei segni e dei sintomi del morbo di Parkinson.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10387

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esolut»

Estratto decreto NCR n. 663 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: ESOLUT, nella forma e confezione: «200 mg ovuli» 12 ovuli (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale n. 03907010585.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in s.s. 16 Adriatica km 303, Ancona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg ovuli» 12 ovuli;

A.I.C. n. 027797024 (in base 10), 0UJ9K0 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 38.000.

Composizione: ogni ovulo contiene:

principio attivo: progesterone micronizzato 200 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi 1,5 g.

Indicazioni terapeutiche: insufficienza luteinica assoluta o relativa.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10390

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Canesten»

Estratto decreto NCR n. 664 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: CANESTEN, nella forma e confezione: «1% polvere cutanea» 1 flacone da 30 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Bayer A.G., rappresentata in Italia dalla società Bayer p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da: società Bayer p.a. nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane n. 126.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1% polvere cutanea» 1 flacone da 30 g;

A.I.C. n. 022760108 (in base 10), 0PQLPD (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di polvere contengono:

principio attivo: clotrimazolo 1 g;

eccipienti: amido di riso 99 g.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle micosi umide della pelle e delle pieghe cutanee soprattutto se localizzate in zone coperte o scarsamente aerate (ad esempio: tinea pedis o piede d'atleta, tinea cruris, tinea inguinalis).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10392

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Drupox»

Estratto decreto n. 672 del 10 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DRUPOX, nella forma e confezione: «1 g compresse», 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11/15 - C.a.p. 22036, Italia, codice fiscale n. 00232040139.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1 g compresse», 12 compresse;

A.I.C. n. 032918017 (in base 10), 0ZDLJ1 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia farmaceutici industria farmaco-biologica S.r.l. stabilimento sito in Milano (Italia), via dei Pestagalli, 7 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1145 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 100 mg; talco 40 mg; silice colloidale 10 mg; magnesio stearato 15 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili alla amoxicillina: infezioni delle vie respiratorie, otiti medie, infezioni delle vie genitourinarie, infezioni delle vie biliari, infezioni di interesse chirurgico, infezioni della cute e dei tessuti molli.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10395

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eolus»

Estratto decreto NCR n. 674 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: EOLUS, anche nella forma e confezione: «12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + 1 boccaglio (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Produzione: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati presso la Novartis Pharma AG - Stein (CH).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + 1 boccaglio;

A.I.C. n. 028257044 (in base 10), 0UYBSN (in base 32);

classe «C».

Composizione: una capsula di polvere inalatoria contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio q.b. a 25 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con bronco-pneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con e senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo. Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore) una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle bronco-pneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10394

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «OP 95/2»

Estratto decreto NCR n. 675 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: OP 95/2, nella forma e confezione: «4% gel» flacone vetro con erogatore da 25 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società O.P. Pharma r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Torino n. 51, codice fiscale n. 11807680159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Doppel Farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 e anche da Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH nello stabilimento sito in Bielefeld (Germania), Reichenberger Straße 43.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4% gel» flacone vetro con erogatore da 25 g;

A.I.C. n. 033420050 (in base 10), 0ZVWSL (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni 100 g di gel contengono:

principio attivo: diclofenac sodico 4 g;

eccipienti: glicole propilenico, alcol isopropilico, alcol etilico, lecitina di soia, sodio fosfato diidrato, disodio fosfato dodecaidrato, disodio edetato, ascorbile palmitato, essenza di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10396

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soldesam»

Estratto decreto MCR n. 676 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: SOLDESAM, nella forma e confezione: «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» una fiala di soluzione iniettabile per via endovenosa e intramuscolare da 8 mg/2 ml.

Titolare A.I.C.: Società laboratorio farmacologico Milanese r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso n. 273, codice fiscale n. 01192310124.

Confezione: in sostituzione della confezione: «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala di soluzione iniettabile per via endovenosa e intramuscolare da 8 mg/2 ml, A.I.C. n. 019499021, è autorizzata la confezione: «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale di soluzione iniettabile per via endovenosa e intramuscolare da 8 mg/2 ml.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale di soluzione iniettabile per via endovenosa e intramuscolare da 8 mg/2 ml;

A.I.C. n. 019499084 (in base 10), 0LM22D (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 019499021, in precedenza autorizzati, possono essere mentenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10382

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tirosint»

Estratto decreto A.I.C. n. 678 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: TIROSINT, nelle forme e confezioni: «50 mcg compresse» 1 flacone da 50 compresse, «100 mcg compresse» 1 flacone da 50 compresse.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale in Passeggiata di Ripetta n. 22, Roma, codice fiscale n. 00539640482.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società IBSA Institut Biochimique SA nello stabilimento sito in via al Ponte n. 13, Lugano (Svizzera), sia dalla società Pierrel Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Strada Statale Appia, 46/48, Capua (Caserta), sia dalla società Laboratoire M. Richard, Rue du Progres, Saulce sur Rhone (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione a sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mcg compresse» 1 flacone da 50 compresse;

A.I.C. n. 034368011 (in base 10), 10SUJC (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo tiroxina sodica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«100 mcg compresse» 1 flacone da 50 compresse;

A.I.C. n. 034368023 (in base 10), 10SUJR (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo tiroxina sodica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni compressa da 50 mcg contiene:

principio attivo: tiroxina sodica mcg 50 pari a tiroxina mcg 48,62;

eccipienti: fosfato di calcio bibasico diidrato 103,5 mg, sodio carbossimetilamido 5,0 mg, magnesio stearato 1,0 mg, cellulosa microcristallina 5,0 mg, talco 5,0 mg, acido citrico 2,8 mg, amido di mais q.b. a 140,0 mg;

ogni compressa da 100 mcg contiene:

principio attivo: tiroxina sodica mcg 100 pari a tiroxina mcg 97,24;

eccipienti: fosfato di calcio bibasico diidrato 103,5 mg, sodio carbossimetilamido 5,0 mg, magnesio stearato 1,0 mg, cellulosa microcristallina 5,0 mg, talco 5,0 mg, acido citrico 2,8 mg, amido di mais q.b. a 140,0 mg.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: stati di ipotiroidismo, gozzo, profilassi di recidive dopo strumectomia, ipofunzione tiroidea, flogosi della tiroide, in corso di terapia con antitiroidei.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10375

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pulmist»

Estratto decreto A.I.C. n. 679 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: PULMIST, nella forma e confezione: «JET» contenitore sotto pressione di sospensione per inalazione da 200 dosi 250 mcg/D.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale in via Palermo n. 26/A, Parma, codice fiscale n. 01697370342.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Chiesi Farmaceutici S.p.a., presso lo stabilimento sito in via San Leonardo n. 96, Parma.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«JET» contenitore sotto pressione di sospensione per inalazione da 200 dosi 250 mcg/D;

A.I.C. n. 033339019 (in base 10), 0ZTFNC (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo flunisolide emiidrato gode di tutela brevettuale.

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: flunisolide emiidrato pari a flunisolide 50,00 mg;

eccipienti: sorbitan trioleato 14,0 mg, tricloromonofluorometano 4187,96 mg, diclorodifluorometano 11200,0 mg, aroma di menta 45,0 mg, lecitina di soia 2,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10366

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem - Doc Generici»

Estratto decreto G n. 680 del 10 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica DILTIAZEM nelle forme e confezioni: «60 mg compresse» 50 compresse, «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse a rilascio prolungato, «240 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse a rilascio prolungato, «300 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse a rilascio prolungato.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale in via Manuzio, 7, Milano, codice fiscale n. 11845960159.

Produttore: la produzione ed il confezionamenro delle compresse da 60 mg sono effettuati dalla società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Dante Alighieri, 71, Sanremo (Imperia); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società Get S.r.l. presso lo stabilimento sito in via L. Ariosto, 17, Sanremo (Imperia); la produzione, il controllo ed il confezionamento delle compresse da 120 mg, da 240 mg e da 300 mg sono effettuati dalla società Cosmo S.p.a. presso lo stabilimento sito in via C. Colombo, 1, Lainate (Milano), le operazioni di controllo sono effettuate anche dalla società Get S.r.l. presso lo stabilimento sito in via L. Ariosto, 17, Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«60 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033581012/G (in base 10); 100TYN (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033581024/G (in base 10), l00TZ0 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«240 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033581036/G (in base 10), 100TZD (in base 32);

classe: «C»;

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033581048/G (in base 10); 100TZS (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione:

«60 mg compresse» 50 compresse:

ogni compressa contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 60 mg;

eccipienti: lattosio, olio di ricino idrogenato, poliossietilenglicole 6000, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse a rilascio prolungato:

ogni compressa contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 120 mg;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilmetilcellulosa, etilcellulosa, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«240 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse a rilascio prolungato:

ogni compressa contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 240 mg;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilmetilcellulosa, etilcellulosa, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse a rilascio prolungato:

ogni compressa contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 300 mg;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilmetilcellulosa, etilcellulosa, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina pectoris da sforzo, post-infartuale e vasospastica (angina di Prinzmetal).

Trattamento dell'ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato.

Periodo di validità: la validità delle compresse 60 mg è di tre anni dalla data di fabbricazione. La validità delle compresse 120 mg 240 mg, è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10374

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipstyl»

Estratto decreto n. 685 del 15 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IPSTYL, nella confezione: «60 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile», 1 flaconcino + 1 fiala solvente + 2 aghi e 1 siringa per iniezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Figino n. 16, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 05619050585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«60 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile», 1 flaconcino + 1 fiala solvente + 2 aghi e 1 siringa per iniezione;

A.I.C. n. 029399108 (in base 10); 0W1624 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile;

classe: «A», nota: 40;

prezzo: L. 2.047.000 ai sensi del comma 4, art. 70, legge n. 448/1998.

Classificazione ai fini della fornitura: soggetto a prescrizione medica ripetibile ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharma-Biotech stabilimento sito in Signes (Francia), parc d'Activité du Plateau de Signes, c.d. 402 (fabbricazione, controllo, confezionamento); Gammaster Provence Sa, stabilimento sito in Marseille Cedex 14 (Francia), M.I.N. des Arnavaux 712, rue Jean Queillau (Gammasterilizzazione).

Composizione: 1 flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: lanreotide acetato 73,3 mg, pari a lanreotide 60 mg;

eccipienti: copolimero lactide-glicolide 366,5 mg; mannitolo 127,5 mg; carbossimetilcellulosa (na) 45 mg; polisorbato 80 3 mg.

Composizione: 1 fiala di solvente contiene:

eccipienti: mannitolo 24 mg; acqua per preparazioni iniettabili 3000 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acromegalia. Qualora la secrezione dell'ormone della crescita non risulti normalizzata in seguito ad intervento chirurgico o radioterapia. Trattamento dei sintomi clinici dei tumori carcinoidi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10402

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir - Dompè»

Estratto decreto G n. 686 del 15 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ACICLOVIR nella forma e confezione: «5% crema» tubo da 3 g.

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale in via Campo di Pile s.n., L'Aquila, codice fiscale n. 01241900669.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Campo di Pile, L'Aquila.

Confezioni autorizzate, numero di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5% crema» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 031999042/G (in base 10); 0YJK22 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

100 g di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 5 g;

eccipienti: arlatone 983S 5,00 g, dimeticone 0,30 g, alcool cetilico 1,50 g, olio di paraffina 5,00 g, vaselina bianca 9,00 g, glicole propilenico 15,0 g, acqua purificata 59,20 g.

Indicazioni terapeutiche: Aciclovir è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali: herpes genitalis primario o ricorrente ed herpes labialis.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10446

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paraplatin»

Estratto decreto n. 692 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: PARAPLATIN, anche nella forma e confezione: «450 mg/45 ml, soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800, codice fiscale n. 00082130592.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

«450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

A.I.C. n. 026706059 (in base 10); 0TH04C (in base 32);

classe «A uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione dell'11 settembre 1999, con la quale la ditta Bristol Myers Squibb S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo carboplatino non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

principio attivo: carboplatino 450,0 mg;

eccipienti: acqua p.p.i. 45,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: Paraplatin è indicato nel trattamento del carcinoma epiteliale dell'ovaio in fase avanzata in:

c) prima istanza;

d) seconda istanza, dopo il fallimento di altri chemioterapici. Paraplatin è inoltre indicato nel trattamento del carcinoma del polmone a piccole cellule e del carcinoma epidermoide della testa e del collo.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10371

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Setrilan»

Estratto decreto NCR n. 695 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: SETRILAN nella forma e confezione: «6 mg compresse» 28 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a., con sede legale in via Serio n. 1, Milano, codice fiscale n. 03296950151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Schering Plough S.p.a., presso lo stabilimento sito in via F.lli Kennedy n. 5, Comazzo (Lodi).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«6 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 028583033 (in base 10); 0V893T (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: spirapril cloridrato 6 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone, glicina cloridrato, ferro ossido rosso, acido alginico, silice colloidale, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10372

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Renormax»

Estratto decreto NCR n. 701 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: RENORMAX, nella forma e confezione: «6 mg compresse» 28 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale in via G. Ripamonti n. 89, Milano, codice fiscale n. 00889060158;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito via F.lli Kennedy n. 5, Comazzo (Lodi).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«6 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 028582031 (in base 10); 0V884H (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: spirapril cloridrato 6 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone, glicina cloridrato, ferro ossido rosso, acido alginico, silice colloidale, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10373

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anbin»

Estratto decreto A.I.C. n. 704 del 17 novembre 1999

Specialità medicinale: ANBIN nelle forme e confezioni: «500 U.I./10 ml, polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala polvere + fiala solvente da 10 ml e «1000 U.I./20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala polvere + fiala solvente da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols s.a., Parets del Vallès, Barcellona (Spagna), rappresentata in Italia dalla Società Grifols Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ghezzano, loc. La Fontina, (Pisa), via Carducci n. 62D, codice fiscale n. 10852890150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da: Instituto Grifols s.a. nello stabilimento sito in Parets del Valles, Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 U.I./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala polvere + fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 034330011 (in base 10); 10RPDV (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 bicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

«1000 U.I./20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala polvere + fiala solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 034330023 (in base 10); 10RPF7 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi delI'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Anbin» 500, ogni fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: antitrombina III umana 500 U.I.;

eccipienti: D- Mannitolo, sodio cloruro, sodio citrato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 10 ml.

«Anbin» 1000, ogni fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: Antitrombina III umana 1000 U.I.;

eccipienti: D- Mannitolo, sodio cloruro, sodio citrato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 20 ml.

Indicazioni terapeutiche:

deficit ereditario di antitrombina III (ATIII), per la profilassi e terapia delle complicanze tromboemboliche (interventi chirurgici, parto, gravidanza, politraumatismi, ecc.);

deficit acquisito di antitrombina III, per la profilassi e terapia nei casi di coagulazione intravascolare disseminata (DIC).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10367

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem - GNR»

Estratto decreto G n. 705 del 17 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: DILTIAZEM, nelle forme e confezioni: «90 mg» 28 capsule rigide a rilascio prolungato, «120 mg» 24 capsule rigide a rilascio prolungato e «300 mg» 14 capsule rigide a rilascio prolungato, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale n. 00795170158.

Produttore: La produzione e il controllo possono essere effettuati sia dalla società Ethypharm Industries 17-21 rue St. Matthieu - Houdan (Francia), sia dalla società Ethypharm Industries Chemin de la Poudriere - Grand Quevilly (Seine - Maritime). Il confezionamento può essere effettuato sia dalla società Knoll Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine n. 2, sia dalla società Gelfipharma International S.r.l., nello stabilimento sito in frazione San Grato, Lodi, via Emilia n. 99.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«96 mg» 28 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033682016/G (in base 10); 103WM0 (in base 32);

classe «C»;

«120 mg» 24 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033682028/G (in base 10); 103WMD (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9, e art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotta del 20%;

«300 mg» 14 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033682030/G (in base 10); 103WMG (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9, e art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotta del 20%.

Composizione: ogni capsula da 90 mg contiene:

principio attivo: Diltiazem cloridrato 90 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 15,62 mg - Povidone 6,75 mg - Talco 0,80 - Acqua Coat ECD 30 30,0 mg - Dibutilsebacato 3,53 mg - Etilcellulosa 0,56 mg.

Costituenti della capsula: gelatina 48,02 mg - Titanio biossido (E 171) 0,98 mg.

Ogni capsula da 120 mg contiene:

principio attivo: Diltiazem cloridrato 120 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 20,82 mg - Povidone 9,0 mg - Talco 10,70 - Acqua Coat ECD 30 19,65 mg - Dibutilsebacato 4,71 mg - Etilcellulosa 0,75 mg.

Costituenti della capsula:

Gelatina 447,88 mg - Titanio biossido (E 171) 0,75 mg - Eritrosina (E 127) 0,37 mg - Indigotina (E 132) 0,002 mg.

Ogni capsula da 300 mg contiene:

principio attivo: Diltiazem cloridrato 300 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 52,06 mg - Povidone 22,50 mg - Talco 2,68 - Acqua Coat ECD 30 49,12 mg - Dibutilsebacato 11,78 mg - Etilcellulosa 1,86 mg.

Costituenti della capsula:

Gelatina 95,10 mg - Titanio biossido (E 171) 1,68 mg - Eritrosina (E 127) 0,015 mg - Indigotina (E 132) 0,21 mg.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'angina pectoris da sforzo, post infartuale e vasospastica (angina di prinzmetal). Trattamento dell'ipertensione arteriosa di grado lieve o moderato.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10379

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progemox»

Estratto decreto n. 720 del 17 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PROGEMOX nelle forme e confezioni: «1 G compresse» 12 compresse, «5% polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, via Baluardo la Marmora, 4, c.a.p. 28100, Italia, codice fiscale 01419800030.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 g compresse, 12 compresse;

A.I.C. n. 033290014 (in base 10); 0ZRXSY (in base 32).

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia farmaceutici industria farmacobiologica S.r.l., stabilimento sito in Milano (Italia), via dei Pestagalli, 7 (produzione - confezionamento - controllo); Fulton medicinali S.r.l., stabilimento sito in Arese (Italia), via Marconi, 28/9 (produzione - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,148 g, pari ad amoxicillina anidra 1 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina 67,6 mg; magnesio stearato 45 mg; sodio carbossimetilamido 30 mg.

confezione: 5% polvere per sospensione orale, 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 033290026 (in base 10); 0ZRXTB (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fulton medicinali S.r.l., stabilimento sito in Arese (Italia), via Marconi, 28/9 (produzione - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 flacone:

principio attivo: amoxicillina triidrata 5,74 g pari ad amoxicillina anidra 5 g;

eccipienti: silice precipitata (aerosil) 0,08 g; carbossimetilcellulosa sodica 0,2 g; sodio benzoato 0,2 g; aroma tutti frutti 0,5 g; saccarosio 40 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10365

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kenacort»

Estratto decreto MCR n. 671 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: KENACORT, nella forma e confezione: «40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini + 3 siringhe, A.I.C. n. 013972031.

Titolare A.I.C.: società Bristol - Myers Squibb p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, Km 2,800, codice fiscale n. 00082130592.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione:

«40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini + 3 siringhe A.I.C. n. 013972031,

è ora autorizzata la confezione:

«40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art.8, comma 10, legge n. 537/1993:

«40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini;

A.I.C. n. 013972056 (in base 10); 0FBDLS (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: resta confermata la composizione precedentemente autorizzata.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche già precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. n. 013972031 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10378

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunorho»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 142/D 462 del 29 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: IMMUNORHO:

IM 1 fiala 100 mcg + 1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 022547032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10411

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale della Meie assicurazioni Società per azioni, in Milano

Con provvedimento n. 1357 del 29 novembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Meie assicurazioni - Società per azioni, con la modifica deliberata in data 30 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 9 (Modifica del termine di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea ordinaria: ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con possibilità di prorogare tale termine sino a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano, previa osservanza di quanto disposto dalla vigente legislazione).

99A10412

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 8 6 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77